

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Mediolanum Capital New

Contratto di assicurazione sulla vita di tipo unit linked a scadenza
(Ramo Assicurativo III)

Edizione: 30/06/2023

Il presente contratto è stato predisposto in conformità alle linee guida "Contratti Semplici e Chiari" elaborate dal tavolo di lavoro coordinato dall'ANIA e composto dalle principali Associazioni dei consumatori e degli intermediari assicurativi.

È un prodotto di





MEDIOLANUM
CAPITAL NEW

Ti invitiamo a prestare attenzione ai termini in **grassetto** che richiamano informazioni di importanza rilevante e a quelli in *corsivo* che identificano le definizioni richiamate nel Glossario.

Retro di copertina

Indice

	GLOSSARIO	3
	QUALI SONO LE PRESTAZIONI?	8
	Art. 1. Oggetto del Contratto	8
	Art. 2. Assicurato.....	8
	Art. 3. Prestazioni alla scadenza del Contratto (caso vita).....	8
	Art. 4. Prestazioni in caso di decesso dell'Assicurato (caso morte).....	8
	Art. 5. I <i>Fondi Interni</i>	9
	Art. 6. Investimento del premio e attribuzione delle quote del Fondo Interno	9
	Art. 7. Bonus di Fedeltà.....	10
	Art. 8. Bonus di Scadenza.....	10
	Art. 9. Modifica del Fondo Interno (c.d. <i>switch</i>)	11
	Art. 10. Opzione di conversione in rendita del capitale.....	12
	CHE COSA NON É ASSICURATO?	12
	Art. 11. Rischi esclusi	12
	CI SONO LIMITI DI COPERTURA?	12
	Art. 12. Esclusioni e limitazioni	12
	CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA?	12
	Art. 13. Documentazione richiesta per i pagamenti	12
	Art. 14. Pagamenti da parte della Compagnia	13
	QUANDO E COME DEVO PAGARE?	13
	Art. 15. Pagamento del Premio	13
	Art. 16. Indicizzazione del premio annuo	15
	Art. 17. Interruzione dei Premi	15
	QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?	15
	Art. 18. Conclusione del Contratto.....	15
	Art. 19. Decorrenza del Contratto e della copertura assicurativa	16
	Art.20. Durata del Contratto.....	16
	COME POSSO REVOCARE LA PROPOSTA, RECEDERE DAL CONTRATTO O RISOLVERE IL CONTRATTO?	16
	Art. 21. Diritto di recesso	16
	E' PREVISTO IL RISCATTO DELLA POLIZZA?	17
	Art. 22. Riscatto.....	17
	QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?	17
	Art.23. Costi e oneri collegati al Contratto	17



ALTRE DISPOSIZIONI.....	21
Art. 24. Beneficiari	21
Art. 25. Modalità e termini di ricezione delle disposizioni	22
Art. 26. Pegno	22
Art. 27. Prestiti	22
Art. 28. Modifiche del Contratto.....	22
Art. 29. Prescrizione	23
Art. 30. Legge applicabile al Contratto e foro competente	23
Art. 31. Home Insurance	23
COMMISSIONI PERCENTUALI SUI PREMI.....	24

REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI

GLOSSARIO

Assicurato

Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il *Contraente* e con il *Beneficiario*. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

Benchmark

Portafoglio di strumenti finanziari tipicamente determinato da soggetti terzi e valorizzato a valore di mercato, adottato come parametro di riferimento oggettivo per la definizione delle linee guida della politica di investimento di alcune tipologie di *fondi interni/OICR*.

Beneficiario

Persona fisica o giuridica designata nel contratto dal *Contraente*, che può coincidere o no con il *Contraente* stesso e con l'*Assicurato*, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.

Bonus di Fedeltà

Bonus riconosciuto periodicamente dalla *Compagnia*, in caso di vita dell'*Assicurato*, al contratto in base al numero di Premi versati e secondo condizioni e misure prefissate nelle *Condizioni di Assicurazione*.

Bonus a Scadenza

Bonus riconosciuto dalla *Compagnia* al contratto sotto forma di maggiorazione della *prestazione assicurata*, secondo misure prefissate nelle *Condizioni di Assicurazione*, in caso di vita dell'*Assicurato*, alla scadenza del contratto.

Capitale in caso di decesso

L'importo che la *Compagnia* liquida al/i *Beneficiario/i* in caso di decesso dell'*Assicurato* nel corso della durata contrattuale.

Capitale investito

Parte dell'importo versato che viene effettivamente investita dalla *Compagnia* in *fondi interni*. Esso è determinato come differenza tra il *Capitale Nominale* e i *costi di caricamento*, nonché, ove presenti, gli altri costi applicati al momento del versamento.

Capitale nominale

Premio versato per la sottoscrizione di *fondi interni* al netto delle *spese di emissione* e dei costi delle coperture assicurative.

Commissioni di gestione

Compensi pagati alla *Compagnia* mediante addebito diretto sul patrimonio del/la *fondo interno/OICR* ovvero mediante cancellazione di quote per remunerare l'attività di gestione in senso stretto. Sono calcolati quotidianamente sul patrimonio netto del/la *fondo interno/OICR* e prelevati ad intervalli più ampi (mensili, trimestrali, ecc.). In genere, sono espresse su base annua.

Commissioni di incentivo (o di performance)

Commissioni riconosciute al gestore del/la *fondo interno/OICR* per aver raggiunto determinati obiettivi di

rendimento in un certo periodo di tempo. In alternativa possono essere calcolate sull'incremento di *valore della quota* del/la *fondo interno/OICR* in un determinato intervallo temporale. Nei *fondi interni/OICR* con gestione "a *benchmark*" sono tipicamente calcolate in termini percentuali sulla differenza tra il *rendimento* del/la *fondo interno/OICR* e quello del *benchmark*.

Compagnia (o Impresa di assicurazione)

Mediolanum Vita S.p.A.

Condizioni di Assicurazione

Insieme delle norme e delle clausole che disciplinano il *Contratto* e contengono i diritti e doveri delle parti.

Contraente

Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l'*Assicurato* o il *Beneficiario*, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla *Compagnia*.

Contratto unit linked

Il contratto di assicurazione in cui sono presenti prestazioni direttamente collegate al valore di attivi contenuti in un *fondo interno* detenuto dall'impresa di assicurazione oppure al valore delle quote di *OICR*.

Controvalore delle quote

L'importo ottenuto moltiplicando il valore della singola *quota* per il numero delle quote attribuite al contratto e possedute dal *Contraente* ad una determinata data.

Conversione (c.d. Switch)

Operazione con cui il sottoscrittore effettua il disinvestimento di quote dei *fondi interni* sottoscritti e il contestuale reinvestimento del controvalore ricevuto in quote di altri *fondi interni*.

Costo di switch

Costo a carico del *Contraente* nel caso in cui richieda il trasferimento di parte o di tutte le quote detenute in base al contratto ad altro fondo secondo quanto stabilito dalle *Condizioni di Assicurazione*.

Costi di caricamento

Parte del *premio versato* dal *Contraente* destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della *Compagnia*.

Decorrenza del contratto

Data da cui sono operanti le prestazioni previste dal Contratto di Assicurazione.

Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo IBIP (DIP Aggiuntivo IBIP)

Documento informativo precontrattuale, redatto dalla *Compagnia* in conformità alle disposizioni del Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018, in cui sono fornite informazioni sul prodotto di investimento assicurativo sottoscritto dal *Contraente*. È consegnato al *Contraente* prima della sottoscrizione, unitamente al *Key Information Document (KID)*.

Fondo Interno

Portafoglio di attivi di proprietà della *Compagnia*, segregato dal resto del patrimonio della stessa, le cui caratteristiche e politica di investimento sono tratteggiate in un apposito regolamento di gestione. La

gestione del *Fondo Interno* può essere svolta direttamente dalla *Compagnia* ovvero da un diverso soggetto abilitato dalla stessa designato. Il *Fondo Interno* costituisce, all'interno del patrimonio della *Compagnia*, un patrimonio separato, destinato unicamente al soddisfacimento dei crediti derivanti dai contratti assicurativi collegati al *Fondo Interno*.

Giorno di riferimento

È il giorno in cui Mediolanum Vita ha acquisito sia la disponibilità del premio presso la propria sede che la conoscenza della relativa causale.

IVASS

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, succeduto dal 1° gennaio 2013 in tutti i poteri, funzioni e competenze dell'ISVAP, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

Key Information Document (KID)

Documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi, come disciplinato dal Regolamento Delegato (UE) 2017/653 dell'8 marzo 2017, che integra il Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati.

Modulo di proposta

Modulo sottoscritto dal *Contraente* con il quale egli manifesta alla *Compagnia* la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

OICR

Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio che identificano i fondi comuni di investimento e le SICAV.

Overperformance

Soglia di *rendimento* del fondo a cui è collegato il contratto oltre la quale la *Compagnia* può trattenere una parte dei rendimenti come costi.

Piano dei Premi

Modalità di investimento dei premi stabilita dal *Contraente* al momento della sottoscrizione del contratto. Esistono due tipologie di *Piano dei Premi*: *Premio Unico* e Piano dei Premi Programmati.

Premio Annuo Rivalutabile

Importo che il *Contraente* si impegna a corrispondere annualmente secondo un piano di premi previsto dalle *Condizioni di Assicurazione*.

Premio Aggiuntivo

Importo che il *Contraente* ha facoltà di versare nel corso della durata contrattuale.

Premio periodico

Premio che il *Contraente* si impegna a versare alla *Compagnia* su base periodica per un numero di periodi definito dal contratto. Nel caso in cui la periodicità di versamento dei premi sia annua è anche detto premio annuo. Laddove l'importo del *premio periodico* sia stabilito dal *Contraente* nel rispetto dei vincoli indicati nelle *Condizioni di Assicurazione*, esso è anche detto premio ricorrente.

Premio unico

Premio che il *Contraente* corrisponde in un'unica soluzione alla *Compagnia* al momento della sottoscrizione del contratto.

Premio versato

Importo versato dal *Contraente* alla *Compagnia* per l'acquisto del prodotto di investimento assicurativo. Il versamento del premio può avvenire nella forma del *premio unico* ovvero del *premio periodico* e possono essere previsti degli importi minimi di versamento. Inoltre, al *Contraente* è tipicamente riconosciuta la facoltà di effettuare successivamente versamenti aggiuntivi ad integrazione dei premi già versati.

Prestazione assicurata

Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la *Compagnia* garantisce al *Beneficiario* al verificarsi dell'evento assicurato.

Prodotto d'investimento assicurativo (IBIP)

Contratto di assicurazione sulla vita che presenta una scadenza o un valore di *risatto* e in cui tale scadenza o valore di *risatto* è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato.

Quota

Unità di misura di un *fondo interno*. Rappresenta la "quota parte" in cui è suddiviso il patrimonio del *fondo interno*. Quando si sottoscrive un *fondo interno* si acquista un certo numero di quote (tutte aventi uguale valore unitario) ad un determinato prezzo.

Recesso

Diritto del *Contraente* di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

Reclamo

Una dichiarazione di insoddisfazione in forma scritta nei confronti di un'impresa di assicurazione, di un intermediario assicurativo o di un intermediario iscritto nell'elenco annesso relativa a un contratto o a un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione.

Regolamento del Fondo Interno

Documento che riporta la disciplina contrattuale del Fondo d'Investimento, e che include informazioni sui contorni dell'attività di gestione, la politica d'investimento, la denominazione e la durata del fondo, gli organi competenti per la scelta degli investimenti ed i criteri di ripartizione degli stessi, gli spazi operativi a disposizione del gestore per le scelte degli impieghi finanziari da effettuare, ed altre caratteristiche relative al fondo quali ad esempio la categoria e l'eventuale *benchmark* di riferimento.

Rendimento

Risultato finanziario ad una data di riferimento dell'investimento finanziario, espresso in termini percentuali, calcolato dividendo la differenza tra il valore del *capitale investito* alla data di riferimento e il valore del *capitale nominale* al momento dell'investimento per il valore del *capitale nominale* al momento dell'investimento.

Rendita immediata certa e poi vitalizia

Il pagamento immediato di una rendita certa per un numero prefissato di anni e successivamente di una rendita vitalizia finché l'*Assicurato* è in vita.

Rendita immediata reversibile

Il pagamento immediato di una rendita vitalizia fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di una seconda o di più persone finché questa o queste sono in vita.

Rendita vitalizia differita

In caso di vita dell'Assicurato all'epoca stabilita nel contratto per il godimento dell'assegno periodico, il pagamento di una rendita vitalizia finché l'Assicurato è in vita.

Rendita vitalizia immediata

Il pagamento immediato di una rendita vitalizia finché l'Assicurato è in vita.

Ricorrenza annuale

L'anniversario della data di *decorrenza del contratto* di assicurazione.

Revoca della proposta

Possibilità, legislativamente prevista (salvo il caso di proposta-polizza), di interrompere il completamento del contratto di assicurazione prima che la *Compagnia* comunichi la sua accettazione che determina l'acquisizione del diritto alla restituzione di quanto eventualmente pagato (escluse le spese per l'emissione del contratto se previste e quantificate nella proposta).

Riscatto

Facoltà del *Contraente* di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del capitale maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle *Condizioni di Assicurazione*.

Spese di emissione

Spese fisse (ad es. spese di bollo) che la *Compagnia* sostiene per l'emissione del prodotto di investimento assicurativo.

Switch

Operazione con la quale il *Contraente* richiede il disinvestimento, anche parziale, ed il contestuale reinvestimento delle quote acquisite dal contratto in un altro *Fondo Interno* tra quelli in cui il contratto consente di investire.

Valore della quota

Il valore unitario della *quota* di un *fondo interno*, anche definito unit Net Asset Value (NAV), è determinato dividendo il valore del patrimonio netto del *fondo interno* (NAV) per il numero delle quote in circolazione alla data di riferimento della valorizzazione.

Valore complessivo del Fondo

Valore ottenuto sommando le attività presenti nel fondo (titoli, dividendi, interessi, ecc.) e sottraendo le passività (spese, imposte, ecc.).

Valorizzazione della quota

Calcolo del valore complessivo netto del fondo e conseguentemente del valore unitario della *quota* del fondo stesso.



QUALI SONO LE PRESTAZIONI?

Art. 1. Oggetto del Contratto

MEDIOLANUM CAPITAL NEW è un contratto di assicurazione sulla vita di tipo Unit Linked in forma mista in base al quale Mediolanum Vita S.p.A. (la *Compagnia*) si impegna a corrispondere alla scadenza del contratto ai *Beneficiari*, nel caso in cui l'*Assicurato* sia ancora in vita (caso vita), un capitale determinato secondo le modalità previste al successivo Art. 3. delle presenti *Condizioni di Assicurazione*.

Nel caso in cui l'*Assicurato* deceda prima della scadenza del contratto (caso morte), la *Compagnia* si impegna a corrispondere ai *Beneficiari* designati o agli aventi diritto un capitale determinato secondo le modalità previste al successivo Art. 4.

La prestazione di Mediolanum Vita è in ogni caso ed in ogni momento integralmente correlata al valore delle quote del Fondo Interno in cui vengono investiti i premi versati dal Contraente e potrebbe quindi essere inferiore a questi ultimi.

Art. 2. Assicurato

Nel Modulo di Proposta, sia in caso di Premio Unico che Piano dei Premi programmati, non potrà essere designato come Assicurato una persona che al momento della sottoscrizione del prodotto abbia un'età superiore a 80 anni. Mediolanum Vita, a fronte di specifica richiesta del *Contraente*, si riserva di accettare sottoscrizioni in deroga ai limiti sopraindicati: tale accettazione potrà essere subordinata dalla *Compagnia* alla presentazione di idonea documentazione relativa allo stato di salute dell'*Assicurato*.

Art. 3. Prestazioni alla scadenza del Contratto (caso vita)

Alla scadenza contrattuale, Mediolanum Vita corrisponderà ai *Beneficiari* un capitale pari alla somma:

- del controvalore complessivo delle quote del *Fondo Interno* riferite al contratto a tale data;
- del *Bonus a Scadenza* (Art. 8);
- dell'ultima quota del *Bonus di Fedeltà* (Art. 7).

Il capitale liquidato sarà determinato in base al valore delle quote del *Fondo Interno* del giorno della scadenza del contratto, ovvero, qualora in tale giorno non fosse prevista la quotazione del *Fondo Interno*, in base al primo valore successivamente calcolato. **In considerazione della correlazione esistente tra la prestazione e il valore delle quote del Fondo Interno in cui vengono investiti i premi versati dal Contraente, l'importo liquidabile a scadenza potrebbe essere inferiore a questi ultimi.**

Art. 4. Prestazioni in caso di decesso dell'Assicurato (caso morte)

Il decesso dell'*Assicurato* prima della scadenza contrattuale è sempre coperto qualunque possa esserne la causa senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'*Assicurato* stesso.

In caso di decesso dell'*Assicurato*, la *Compagnia* corrisponderà ai *Beneficiari* designati o agli aventi diritto, secondo le modalità previste all'Art. 14, un capitale pari:

- se alla data di sottoscrizione l'*Assicurato* ha un'età non superiore ai 75 anni : al 101% del maggiore tra il totale dei premi versati alla data di denuncia del sinistro e il controvalore complessivo delle quote del *Fondo Interno* riferite al contratto, ovvero
- se alla data di sottoscrizione l'*Assicurato* ha un'età superiore ai 75 anni: al 101% del controvalore complessivo delle quote del *Fondo Interno* riferite al contratto.

Il controvalore complessivo delle quote è calcolato in base al valore delle quote del *Fondo Interno* del giorno di ricezione della denuncia di sinistro presso la sede di Mediolanum Vita. La *Compagnia* viene a conoscenza del valore delle quote il 2° giorno lavorativo successivo alla data di ricezione della denuncia di sinistro.

Art. 5. I Fondi Interni

I *Fondi Interni* che possono essere collegati al presente *Contratto* sono:

- a) Step Azionario
- b) Step Bilanciato
- c) Step Obbligazionario

I premi versati dal *Contraente* vengono investiti in un solo *Fondo Interno* di Mediolanum Vita, tra quelli sopra indicati, scelto dal *Contraente* stesso in base al proprio grado di propensione al rischio e orizzonte temporale. Le caratteristiche dei Fondi, compresi i relativi *benchmark*, cui è collegato il *Contratto* e i rischi a cui lo stesso è esposto sono indicati nel Regolamento dei Fondi Interni abbinabili al *Contratto* nonché nell'ambito del *Key Information Document* ("KID") e del *Documento Informativo Precontrattuale IBIP* ("DIP Aggiuntivo IBIP") relativi a Mediolanum Capital New consegnati al *Contraente* prima della sottoscrizione. Per tutti i *Fondi Interni* è possibile un investimento esclusivo in quote di *OICR*. Nel caso in cui fossero resi disponibili ulteriori *Fondi Interni*, il *Contraente* avrà la facoltà, attraverso ogni singola operazione di *switch*, di riallocare totalmente la propria posizione maturata su ciascuno dei *Fondi Interni* a favore di uno tra i nuovi *Fondi Interni* istituiti con le modalità operative di cui al successivo art.9.

Art. 6. Investimento del premio e attribuzione delle quote del Fondo Interno

I premi versati dal *Contraente*, al netto di tutti i costi di sottoscrizione, vengono utilizzati per acquistare quote di un *Fondo Interno* di Mediolanum Vita scelto dal *Contraente*.

Mediolanum Vita provvede ad assegnare le quote ad ogni *Contraente* dividendo l'importo netto del premio, come sopra definito, per il *valore della quota* del *giorno di riferimento*. Il *giorno di riferimento* è quello in cui Mediolanum Vita ha sia la disponibilità del premio che la conoscenza della relativa causale. La disponibilità del premio viene considerata acquisita una volta trascorsi i giorni di valuta riconosciuti ai mezzi di pagamento oppure, in caso di bonifico, al ricevimento da parte di Mediolanum Vita di notizia certa dell'avvenuto accredito del premio sul proprio conto corrente se tale informazione giunge successivamente alla data di valuta. La causale del premio è data per conosciuta una volta che la Proposta o altra comunicazione idonea, in caso di Premi Successivi e/o Aggiuntivi, sia pervenuta alla sede di Mediolanum Vita. La valuta riconosciuta ai diversi mezzi di pagamento è riportata sul *modulo di Proposta*. Nel caso di bonifico bancario e di accrediti derivanti da disposizioni permanenti di addebito in conto corrente la valuta è quella riconosciuta dalla Banca ordinataria. Gli assegni e gli accrediti derivanti da disposizioni di addebito in conto corrente sono accettati salvo buon fine. Mediolanum Vita provvede a versare il premio degli assegni entro il 1° giorno lavorativo successivo a quello di ricezione presso la propria sede.

L'importo netto dei premi viene attribuito al *Fondo Interno* scelto il primo giorno lavorativo successivo al *giorno di riferimento* con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento utilizzati dal *Contraente*.

Art. 7. Bonus di Fedeltà

MEDIOLANUM CAPITAL NEW nella sola forma con Piano dei Premi Programmati prevede il riconoscimento di un “*Bonus di Fedeltà*” il cui importo è complessivamente pari alle commissioni massime previste sul Premio di prima annualità per contratti con la stessa durata prescelta dal *Contraente* (tabella 1 allegata).

Alla fine di ogni periodo di 5 anni a partire dalla data di decorrenza della polizza viene riconosciuta una *quota* parte del *Bonus* determinata in base alla percentuale risultante dal seguente rapporto:

$$\text{Bonus Percentuale riconosciuto} = \frac{N \text{ premi versati nel periodo}}{N \text{ premi dovuti complessivamente}}$$

Il “*Bonus di Fedeltà*” riconosciuto periodicamente sarà investito entro la prima metà del mese successivo a quello di anniversario della decorrenza della polizza secondo le modalità di investimento dei Premi Successivi al momento in vigore.

Il “n° premi” è determinato in base al frazionamento prescelto dal *Contraente*. Ogni 5 anni Mediolanum Vita provvederà ad investire il *Bonus* riconosciuto secondo quanto previsto dal Fondo prescelto dal *Contraente*. Nel caso in cui il *Contraente* abbia rispettato il *Piano dei Premi* il riconoscimento dell’ultima *quota* di *Bonus* coinciderà comunque con la scadenza contrattuale.

Qualora le commissioni di sottoscrizione non fossero applicate a titolo di agevolazioni finanziarie ai sensi dell’art. 23, il “*Bonus di Fedeltà*” non sarà di conseguenza riconosciuto.

Art. 8. Bonus di Scadenza

MEDIOLANUM CAPITAL NEW prevede alla scadenza del contratto l’erogazione di un “*Bonus a Scadenza*” pari ad una percentuale dell’ammontare di ciascun premio lordo versato.

Per i **contratti a Piano dei Premi Programmati** il “*Bonus a Scadenza*” è in funzione sia dell’entità del Premio Annuo lordo sia della durata del *Piano dei Premi* stabilita dal *Contraente* come di seguito specificato nella tabella A.

Tabella A

PERCENTUALE DA APPLICARE AD OGNI SINGOLO PREMIO		
Durata del Piano	Premi Annui fino a € 1.500	Premi Annui oltre a € 1.500
Da 10 a 14 anni	0,55% per ogni anno di durata di ciascun premio	0,65% per ogni anno di durata di ciascun premio
Da 15 a 29 anni	0,65% per ogni anno di durata di ciascun premio	0,75% per ogni anno di durata di ciascun premio
Da 30 anni e oltre	0,75% per ogni anno di durata di ciascun premio	0,85% per ogni anno di durata di ciascun premio

Con “Premio Annuo lordo” si intende il Premio Annuo lordo stabilito in sede di stipulazione del contratto.

Per i **contratti a Premio Unico** il “*Bonus a Scadenza*” è in funzione della durata di ogni singolo premio come

di seguito specificato nella tabella B.

Tabella B

DURATA SINGOLO PREMIO	PERCENTUALE DA APPLICARE AD OGNI SINGOLO PREMIO
Fino a 9 anni	0,2% per ogni anno di durata del premio
Da 10 a 14 anni	2,0% + 0,3% per ogni anno di durata del premio oltre il 10°
Da 15 a 19 anni	3,5% + 0,5% per ogni anno di durata del premio oltre il 15°
Da 20 a 29 anni	6,0% + 0,55% per ogni anno di durata del premio oltre il 20°
Da 30 anni e oltre	11,5%

Il “*Bonus a Scadenza*” verrà erogato alla scadenza del contratto mediante incremento, a totale carico di Mediolanum Vita, dell’importo del capitale da liquidare (Art. 3).

Art. 9. Modifica del Fondo Interno (c.d. *switch*)

Il *Contraente* ha la facoltà di mutare la scelta del *Fondo Interno* inizialmente operata inviando richiesta scritta a Mediolanum Vita mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o altro mezzo idoneo, oppure tramite apposito modulo predisposto dalla stessa. La modifica del Fondo può essere richiesta in ogni momento. La modifica verrà operata trasferendo sul nuovo Fondo l’importo del capitale maturato fino al momento della richiesta. In particolare, l’ammontare del capitale da trasferire verrà determinato in base al valore di tutte le quote relative al Fondo originario del giorno di ricezione nella sede della *Compagnia* della richiesta del *Contraente*, a condizione che tutte le eventuali movimentazioni (es: *Premi Aggiuntivi e/o Successivi*, rimborso di un premio a seguito di insoluto del mezzo di pagamento utilizzato dal *Contraente*, etc.) siano state valorizzate. In caso contrario l’importo da disinvestire sarà determinato in base al valore delle quote del 1° giorno lavorativo successivo al *giorno di riferimento* del movimento. Mediolanum Vita reinvestirà tale capitale nel nuovo *Fondo Interno* in base al valore delle quote del secondo giorno lavorativo successivo a quello di valorizzazione del disinvestimento.

Tutti i premi successivi a tale data confluiranno nel nuovo Fondo in base alle modalità previste all’Art. 6.

Per ogni istruzione, successiva alla quinta che comporti una modifica dell’investimento del capitale maturato Mediolanum Vita tratterrà dall’importo da investire in base alla nuova composizione, a titolo di rimborso spese, la somma di € 61,87 (base anno 2021) che potrà essere aggiornata periodicamente sulla base della variazione intervenuta nell’indice ISTAT calcolata come descritto all’Art. 16.

La facoltà di modifica può essere esercitata 2 volte ogni 12 mesi.

Art. 10. Opzioni di conversione in rendita del capitale

Alla scadenza del contratto nonché in caso di *riscatto*, il *Contraente* ha la facoltà di chiedere la *conversione* anche parziale del capitale maturato in una rendita annua rivalutabile calcolata in base all'età dell'*Assicurato* al momento della *conversione*. La rendita potrà essere:

- vitalizia immediata pagabile finché l'*Assicurato* sia in vita;
- vitalizia immediata pagabile finché l'*Assicurato* sia in vita e comunque in modo certo nei primi cinque o dieci anni e successivamente vitalizia finché l'*Assicurato* sia in vita;
- vitalizia immediata a favore dell'*Assicurato* e reversibile totalmente o parzialmente su altra persona appositamente designata;
- vitalizia immediata denominata Rend&Cap come da Condizioni di Assicurazione della polizza Rend&Cap di Mediolanum Vita S.p.A. allegate.

Tali opzioni sono disponibili a condizione che la rendita annua assicurata risulti almeno pari a € 1.200. Le condizioni di erogazione e rivalutazione della rendita saranno quelle in vigore al momento della richiesta dell'opzione.



CHE COSA NON É ASSICURATO?

Art. 11. Rischi esclusi

La polizza copre il rischio di decesso dell'*Assicurato* e offre una copertura in caso di sua sopravvivenza; pertanto sono escluse tutte le coperture relative ai rami danni.



CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 12. Esclusioni e limitazioni

Non vi sono esclusioni o limitazioni alla copertura in quanto il decesso dell'*Assicurato* è sempre coperto qualunque possa esserne la causa senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'*Assicurato* stesso.



CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA?

Art. 13. Documentazione richiesta per i pagamenti

Mediolanum Vita S.p.A., per i pagamenti relativi al *riscatto*, alla scadenza del *Contratto* e in caso di decesso dell'*Assicurato*, richiede la consegna preventiva di tutti i documenti, di seguito indicati, necessari a verificare l'obbligo di pagamento in capo alla stessa e ad individuare gli aventi diritto.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA	
Riscatto	Richiesta sottoscritta dal <i>Contraente</i> con specifica delle modalità di pagamento
	In caso di designazione irrevocabile del <i>Beneficiario</i> , il consenso scritto di quest'ultimo alla richiesta di <i>riscatto</i>
Decesso dell'Assicurato	Certificato di morte dell' <i>Assicurato</i>
	Documenti necessari ad identificare gli aventi diritto
Scadenza del Contratto	Comunicazione scritta inviata al <i>Contraente</i> e al <i>Beneficiario</i> caso vita designato in forma nominativa, se richiesto dal <i>Contraente</i> , con

	indicazione dei documenti necessari per la liquidazione
--	---

La *Compagnia* in ogni caso si riserva la facoltà di richiedere l'ulteriore documentazione che dovesse occorrere.

Art. 14. Pagamenti da parte della Compagnia

Mediolanum Vita eseguirà i pagamenti relativi al *riscatto*, alla scadenza del *Contratto* e in caso di decesso dell'*Assicurato* entro 20 giorni dal ricevimento della documentazione o, se posteriore, entro 20 giorni dalla scadenza della polizza e a condizione che vengano espletati gli adempimenti normativi di cui al D. Lgs. 231/07 e successive modificazioni ed integrazioni. Nel caso in cui tale termine non venisse rispettato, Mediolanum Vita riconoscerà gli interessi per il ritardato pagamento qualora imputabile alla stessa, applicando il tasso legale di interesse tempo per tempo in vigore. I pagamenti saranno effettuati in Italia ed in euro.



QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Art. 15. Pagamento del Premio

Al momento della sottoscrizione il *Contraente*:

- a) definisce la durata del contratto in base a quanto previsto al successivo Art. 20;
- b) sceglie il proprio *Fondo Interno* secondo quanto specificato al precedente Art. 5;
- c) stabilisce in quale forma versare i Premi, scegliendo tra *Premio Unico* e Piano dei Premi Programmati, come nel prosieguo meglio specificate. La forma del contratto, una volta stabilita, non è più modificabile;
- d) a seconda della modalità prescelta, versa il *Premio Unico* Iniziale o il primo Premio Annuo. Quest'ultimo può essere versato in un'unica soluzione oppure con rateazione semestrale. In tale caso la seconda semestralità del premio sarà versata mediante la stessa modalità di pagamento e con la rateazione prescelta dal *Contraente* per i Premi Successivi.

Di seguito si riportano le caratteristiche delle modalità di versamento indicate al precedente punto c):

Premio Unico: in questo caso il *Contraente* versa un unico premio iniziale il cui importo dovrà essere almeno pari a € 25.000. Vi è inoltre la possibilità di versare *Premi Aggiuntivi* non programmati il cui importo dovrà essere almeno pari a € 5.000.

Piano dei Premi Programmati: in questo caso il *Contraente* sceglie di versare dei Premi Anni Rivalutabili il cui importo dovrà essere almeno pari a € 500. Il *Piano dei Premi* viene indicato nel contratto e stabilisce la "dimensione", intesa come numero massimo di Premi Anni effettuabili durante la durata contrattuale, nonché l'importo e la rateazione degli stessi che può essere mensile, bimestrale, trimestrale, semestrale o annuale, fatto salvo che l'importo di ogni singola rata dovrà essere pari ad almeno € 100.

È facoltà del *Contraente* versare in qualsiasi momento *Premi Aggiuntivi* non previsti dal Piano, il cui importo minimo dovrà essere pari ad almeno € 100 fino al raggiungimento della "dimensione" dello stesso. Al verificarsi di tale evento viene meno la facoltà per il *Contraente* di versare ulteriori Premi Successivi o Aggiuntivi sul contratto, che rimane comunque attivo, con conseguente sospensione automatica dei Premi fatta salva la facoltà di richiedere un ampliamento della "dimensione" del Piano come di seguito stabilito. I *Contraenti*, titolari di un conto corrente presso Banca Mediolanum, hanno la facoltà di versare i *Premi Aggiuntivi* anche mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (internet e banca telefonica)

nell'ambito del servizio di "banca diretta" da essa offerto, così come regolato nel contratto di conto corrente. Inoltre, il *Contraente* ha la facoltà di:

- i) modificare l'entità di ogni singolo premio o la rateazione dei premi senza ampliare la "dimensione" del Piano;
- ii) sospendere e riprendere il Piano stesso;
- iii) ampliare la "dimensione" del *Piano dei Premi* definito alla sottoscrizione del contratto, per i soli contratti con Piano dei Premi Programmati. La richiesta di ampliamento deve essere effettuata almeno 90 giorni prima dell'anniversario della *decorrenza del contratto* oppure in un qualsiasi momento nel caso in cui sia stata raggiunta anticipatamente la "dimensione" del Piano.

L'ampliamento può essere realizzato mediante una o entrambe le seguenti opzioni:

- a) definizione per gli anni mancanti alla scadenza contrattuale di un Premio Annuo di importo superiore a quello in vigore al momento;
- b) allungamento della durata contrattuale. Il valore nominale del Piano viene conseguentemente ampliato.

A fronte di tale modifica la *Compagnia* provvederà a calcolare le commissioni complessivamente dovute fino a quel momento come se fin dall'inizio il *Contraente* avesse optato per la nuova durata e/o per un Premio Annuo pari al premio medio risultante a seguito dell'ampliamento.

In caso di Piano dei Premi Programmati non ancora completato, il conguaglio fra le commissioni effettivamente versate e quelle calcolate come sopra descritto, sarà effettuato a decorrere dal primo Premio Annuo versato contestualmente o successivamente alla richiesta. L'addebito verrà effettuato fino ad un importo massimo del 50% del Premio Annuo al netto dei caricamenti. Il restante importo sarà eventualmente prelevato dai premi successivi con la stessa modalità. Per i contratti per i quali sia stata già raggiunta anticipatamente la "dimensione" del Piano, l'addebito verrà effettuato in un'unica soluzione contestualmente alla richiesta. Nel caso in cui le nuove commissioni risultassero inferiori a quelle effettivamente trattenute non è prevista l'applicazione di un conguaglio da parte di Mediolanum Vita. Ai Premi Annui effettuati dopo l'ampliamento verrà applicata la commissione prevista sui Premi Successivi per Piani della stessa durata. Il "*Bonus di Fedeltà*" verrà ricalcolato in base alle nuove caratteristiche del *Piano dei Premi* e riconosciuto con le modalità di cui all'Art. 7.

Per quanto riguarda il "*Bonus a Scadenza*", la percentuale da applicare ai premi versati dopo l'ampliamento verrà determinata in base alle nuove caratteristiche del piano. Per quanto riguarda i premi già versati, il *Bonus* verrà determinato ricalcolando, se necessario, la durata di ogni premio.

Il *Contraente* è tenuto a comunicare a Mediolanum Vita, almeno 90 giorni prima della data del premio che vuole variare, le eventuali modifiche a mezzo lettera raccomandata e, con riferimento ai precedenti punti i) e ii) per i titolari di un conto corrente presso Banca Mediolanum anche mediante ordine telefonico registrato su supporto magnetico, impartito a Banca Mediolanum nell'ambito del servizio di "banca diretta" da essa offerto.

I *Premi Aggiuntivi* possono essere effettuati tramite: assegno bancario o bonifico dal c/c di Banca Mediolanum. Tali mezzi di pagamento sono accettati dalla *Compagnia* salvo buon fine. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento la *Compagnia* procederà alla liquidazione delle *quote/azioni*

corrispondenti all'importo del premio e a rivalersi sul ricavato che si intende definitivamente acquisito salvo ogni maggior danno.

I Premi Programmati possono essere versati mediante disposizione permanente di addebito SDD finanziario su conto corrente bancario.

L'efficacia di ciascuna operazione di versamento aggiuntivo del Premio è in ogni caso condizionata allo svolgimento dell'adeguata verifica della clientela ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio, con possibili differimenti sulla data di valorizzazione delle *quote*, e all'effettuazione di controlli atti a verificare il permanere dell'adeguatezza dell'operazione stessa ai sensi della normativa vigente, a seguito di eventuali operazioni poste in essere dal *Contraente* successivamente alla richiesta di versamento ed anteriormente all'esecuzione della stessa. Qualora le predette condizioni non si realizzassero, ivi compresa la sussistenza di impedimenti normativi al rapporto, non si procederà con l'operazione di investimento.

Art. 16. Indicizzazione del premio annuo

Ad ogni ricorrenza annua della data di *decorrenza del contratto*, l'importo del Premio Annuo fissato dal *Contraente* viene rivalutato sulla base dell'incremento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, di seguito definito per brevità "indice ISTAT", aumentato di tre punti percentuali.

L'incremento dell'indice ISTAT viene calcolato come differenza fra la rilevazione ad ottobre dell'anno precedente l'adeguamento e la rilevazione effettuata ad ottobre di due anni prima. Il valore del Premio Annuo così determinato è valido fino alla ricorrenza annua successiva.

Qualora la suddetta differenza dovesse risultare negativa il Premio non subirà alcuna variazione.

Nel caso in cui il *Contraente* intenda revocare tale rivalutazione o riattivarla dovrà inviare apposita richiesta alla *Compagnia*, anche compilando il modulo predisposto dalla stessa.

Art. 17. Interruzione dei Premi

L'interruzione dei premi non comporta la risoluzione del contratto, salvo specifica richiesta di *riscatto* del *Contraente*. Qualora il *Contraente*, successivamente all'interruzione, riprenda ad effettuare *Premi Aggiuntivi*, i quali concorreranno al raggiungimento della "dimensione" del Piano dei Premi Programmati, Mediolanum Vita riprenderà ad applicare su ogni *Premio Aggiuntivo*, indipendentemente dal suo importo, il diritto fisso corrispondente al frazionamento prescelto dal *Contraente* per i Premi Successivi (cfr. Art. 23). Il capitale da corrispondere alla scadenza del contratto sarà determinato dal valore delle quote risultanti nel *Fondo Interno* a tale data. La risoluzione automatica del contratto è prevista nel solo caso in cui il numero delle quote riferite al contratto risulti pari a zero.



QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

Art. 18. Conclusione del Contratto

MEDIOLANUM CAPITAL NEW si intende concluso con la sottoscrizione del *modulo di Proposta* da parte del *Contraente*, che può essere effettuata anche mediante l'utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza eventualmente rese disponibili dai soggetti incaricati della distribuzione. Le *Condizioni di Assicurazione* si intendono integralmente conosciute ed accettate dal *Contraente* all'atto della sottoscrizione del *modulo di Proposta*. Mediolanum Vita dà altresì per conosciuta da parte del *Contraente* la propria accettazione della Proposta e, conseguentemente, quest'ultimo si considera informato che la conclusione del contratto

coincide con la sottoscrizione del *modulo di Proposta* stesso da parte del *Contraente*. Mediolanum Vita attesta l'avvenuto perfezionamento del contratto inviando al *Contraente* il documento di polizza, entro 10 giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote sulle quali è stato investito il premio del *Contraente*, contenente le caratteristiche peculiari dell'investimento. L'operazione di investimento è in ogni caso sottoposta, anche successivamente al suo perfezionamento, i) allo svolgimento dell'adeguata verifica della clientela ai sensi della vigente normativa in materia di antiriciclaggio, con possibili differimenti sulla data di valorizzazione delle *quote*, nonché ii) all'effettuazione di controlli atti a verificare il permanere dell'adeguatezza dell'operazione stessa ai sensi della normativa vigente a seguito di eventuali operazioni poste in essere dal *Contraente* successivamente alla richiesta di sottoscrizione ed anteriormente all'esecuzione della stessa. Qualora le predette condizioni non si realizzassero, ivi compresa la sussistenza di impedimenti normativi al rapporto, la *Compagnia* non darà corso alle operazioni di investimento dei premi nel *Fondo Interno* ed il contratto si intenderà risolto di diritto.

Art. 19. Decorrenza del Contratto e della copertura assicurativa

La decorrenza del Contratto e della copertura assicurativa avranno inizio il primo giorno lavorativo successivo al giorno in cui la *Compagnia* ha acquisito la disponibilità del Premio e la conoscenza della relativa causale (*Giorno di Riferimento*).

Nel caso in cui il Contratto sia stato concluso a distanza, il *Contraente* può esercitare il diritto di recesso come indicato al successivo art. 21. Qualora il *Contraente* abbia richiesto mediante apposita comunicazione indirizzata alla Compagnia o al Distributore che l'esecuzione del Contratto abbia inizio solo decorso il periodo di 30 giorni previsto per l'esercizio del diritto di recesso, l'efficacia del Contratto è sospesa.

La decorrenza della copertura assicurativa coincide, pertanto, con le ore 00.00 del trentunesimo giorno successivo alla data di sottoscrizione del Modulo di Proposta a condizione che, entro tale termine, la Compagnia abbia acquisito la disponibilità del premio e la conoscenza della relativa causale (*Giorno di Riferimento*). In caso contrario, la copertura assicurativa decorrerà dalle ore 00.00 del giorno successivo alla data in cui tale condizione si realizzi.

Con la stessa decorrenza avranno efficacia tutti gli oneri e gli obblighi che il Contratto pone a carico della *Compagnia*.

Art.20. Durata del Contratto

La durata della copertura assicurativa è definita dal *Contraente* alla sottoscrizione del *modulo di Proposta* e non può essere inferiore a 10 anni.



COME POSSO REVOCARE LA PROPOSTA, RECEDERE DAL CONTRATTO O RISOLVERE IL CONTRATTO?

Art. 21. Diritto di recesso

In conformità a quanto previsto dall'Art. 177 del D. Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e successive modificazioni ed integrazioni, **il *Contraente* può recedere dal Contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato ai sensi del precedente Art. 18 che il Contratto è concluso (ossia dalla data di sottoscrizione del Modulo di Proposta), dandone comunicazione scritta alla Compagnia mediante lettera raccomandata.** In tal caso la *Compagnia* rimborserà, entro e non oltre 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto la comunicazione di *recesso*, il **premio versato al netto dei diritti fissi.**

Tuttavia, nel caso in cui il premio fosse già stato investito, l'importo rimborsato dalla *Compagnia* sarà corretto della eventuale differenza, positiva o negativa, del valore delle quote del *Fondo Interno* collegato al contratto riferito al giorno di ricezione della comunicazione di *recesso* rispetto a quello di investimento del premio.

Se il Contratto è concluso a distanza, in conformità a quanto previsto dall'Art. 67-duodecies, comma 2, del D.Lgs. 206/2005 ("Codice del Consumo"), il Contraente può recedere senza penali entro 30 giorni, decorrenti dalla data di conclusione del Contratto con le medesime modalità sopra descritte. Qualora il Contraente abbia richiesto l'avvio dell'esecuzione del Contratto, la Compagnia avrà diritto a **trattenere la frazione di premio** relativa al periodo in cui il Contratto ha avuto effetto ovvero, **nel caso in cui il premio fosse già stato investito**, a rimborsare **l'importo corretto della eventuale differenza, positiva o negativa, del valore delle quote del Fondo Interno collegato al contratto riferito al giorno di ricezione della comunicazione di recesso rispetto a quello di investimento del premio**. Tuttavia, se il Contraente ha richiesto, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, mediante apposita comunicazione indirizzata alla Compagnia o al Distributore che l'esecuzione del Contratto abbia inizio solo decorso il periodo di 30 giorni previsto per l'esercizio del diritto di recesso, **la Compagnia rimborserà il Premio versato**.

E' PREVISTO IL RISCATTO DELLA POLIZZA?



Art. 22. Riscatto

Il *Contraente*, in ogni momento, può risolvere anticipatamente il contratto riscuotendo il valore di *riscatto*. L'esercizio del diritto di *riscatto* richiede che il *Contraente* invii apposita richiesta a Mediolanum Vita. La risoluzione del contratto ha effetto dalla data di ricezione della richiesta di *riscatto* presso la sede di Mediolanum Vita.

Il valore di *riscatto* è calcolato in base al valore delle quote del *Fondo Interno* del giorno di ricezione della richiesta presso la sede di Mediolanum Vita.

La *Compagnia* viene a conoscenza del valore delle quote il 2° giorno lavorativo successivo alla data di risoluzione del contratto. Per i soli contratti a *Premio Unico*, in caso di riscatti richiesti nei primi 5 anni dalla data di *decorrenza del contratto*, dal valore calcolato in base a quanto sopra descritto verrà trattenuto l'importo dei costi di *riscatto* riportati al successivo Art. 23. Il pagamento del valore di *riscatto* verrà effettuato a favore del *Contraente*. Tuttavia nel caso di designazione irrevocabile del *Beneficiario* occorrerà da parte di quest'ultimo un consenso scritto alla richiesta di *riscatto* del *Contraente*. L'importo equivalente al valore di *riscatto* verrà liquidato entro 20 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta e documentazione e sarà soggetto alle disposizioni fiscali vigenti a tale data con le modalità descritte nel *DIP aggiuntivo IBIP* tempo per tempo vigente. Non sono previsti riscatti parziali.

L'efficacia dell'operazione di *riscatto* è in ogni caso condizionata allo svolgimento dell'adeguata verifica della clientela ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio, con possibili differimenti sulla data di valorizzazione delle quote. Qualora la predetta condizione non si realizzasse, ivi compresa la sussistenza di impedimenti normativi al rapporto, non si procederà con l'operazione di *riscatto*.



QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?

Art.23. Costi e oneri collegati al Contratto

Di seguito uno schema riassuntivo dei principali costi previsti da MEDIOLANUM CAPITAL NEW:

COSTI	PIC	PAC
Diritto fisso sul premio	€ 11,46 (con rivalutazione annua ISTAT - base anno 2021) in fase di sottoscrizione € 5,72 (con rivalutazione annua ISTAT - base anno 2021) per eventuali aggiuntivi	Variabile in funzione del frazionamento (vedere tabella C)
Costi di sottoscrizione	Variabili in funzione dell'importo versato (vedere tabella D)	Variabili in funzione dell'importo e della durata del piano (vedere tabelle 1 e 2 a pagg. 24, 25 e 26)
Costi per riscatto	Variabili e decrescenti solo per i primi cinque anni dalla decorrenza del contratto (vedere tabella E)	Non previsti
Costi per operazioni di <i>switch</i> (successive alla quinta)	€ 61,87 (con rivalutazione annua ISTAT - base anno 2021)	€ 61,87 (con rivalutazione annua ISTAT - base anno 2021)
Costi sul Fondo Interno	Variabili in funzione del Fondo scelto (vedere tabella F)	Variabili in funzione del Fondo scelto (vedere tabella F)
Diritto fisso per mancato buon fine del mezzo di pagamento	Non previsto	€ 6,18 (con rivalutazione annua ISTAT - base anno 2021)

La **Compagnia** si riserva la facoltà di richiedere il rimborso delle spese per gli effettivi esborsi sostenuti dalla stessa (es. documentazione extra richiesta dal **Contraente**).

a) Costi gravanti sul premio: Costi Amministrativi

• per i **Piani di Premi Programmati**, su ogni *premio versato*, Mediolanum Vita preleverà un diritto fisso secondo quanto riportato nella tabella C:

Tabella C

FRAZIONAMENTO	IMPORTO COMMISSIONE
Mensile	€ 2,29
Bimestrale	€ 3,44
Trimestrale	€ 5,72

Semestrale	€ 8,02
Annuale	€ 11,46

Tali diritti fissi potranno essere aggiornati periodicamente sulla base della variazione intervenuta nell'indice ISTAT calcolata come descritto all'Art. 16 (base anno 2021).

Verrà applicato un diritto fisso di € 6,18 a titolo di rimborso spese forfettario in caso di **mancato buon fine del mezzo di pagamento** utilizzato. Tale diritto fisso potrà essere aggiornato periodicamente sulla base della variazione intervenuta nell'indice ISTAT calcolata come descritto all'Art. 16 (base anno 2021). Tale importo verrà prelevato dall'ammontare del successivo *premio versato* dal *Contraente*.

- **per i contratti a Premio Unico**, il diritto fisso sul *premio versato* è pari a € 11,46 in fase di sottoscrizione ed € 5,72 per eventuali *Premi Aggiuntivi*. Tale diritto fisso potrà essere aggiornato periodicamente sulla base della variazione intervenuta nell'indice ISTAT calcolata come descritto all'Art. 16 (base anno 2021).

b) Costi gravanti sul premio: Costi di Sottoscrizione

Ogni Premio, al netto dei Costi amministrativi, è soggetto a:

- **per i contratti a Premio Unico** le seguenti commissioni:

Tabella D

PREMIO LORDO	COMMISSIONE
Importi inferiori a € 50.000	4,00%
Da € 50.000 ad importi inferiori a € 150.000	3,00%
Da € 150.000 ad importi inferiori a € 250.000	2,00%
Da € 250.000 ad importi inferiori a € 500.000	1,00%
Da € 500.000 e oltre	0,50%

- **per i contratti con Piano dei Premi Programmati**, le commissioni indicate nelle tabelle 1 e 2 allegate, che variano in funzione dell'importo del premio annuo e della durata del Piano dei Premi. Agli eventuali *Premi Aggiuntivi* è applicata la commissione prevista per i Premi Successivi.

b.1) Agevolazioni finanziarie concesse ad alcune categorie di *Contraenti*

Le commissioni di sottoscrizione sopra indicate non verranno applicate alle sottoscrizioni effettuate da: dipendenti o collaboratori continuativi della *Compagnia*; dipendenti, Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede o collaboratori continuativi di Banca Mediolanum S.p.A.; dipendenti o collaboratori continuativi di altre Società del Gruppo Mediolanum.

Tali condizioni verranno altresì applicate nei confronti dei rispettivi coniugi e parenti in linea retta e in linea collaterale ed affini entro il secondo grado.

Inoltre, la *Compagnia* potrà riconoscere al Soggetto Distributore la facoltà di ridurre le commissioni di sottoscrizione fino al 100% delle stesse.

c) Costi di *switch*

Per ogni istruzione, successiva alla quinta, di cui all'Art.9 che comporti una modifica dell'investimento del capitale maturato Mediolanum Vita applicherà un diritto fisso di € 61,87 a titolo di rimborso spese; tale diritto fisso potrà essere aggiornato periodicamente sulla base della variazione intervenuta nell'indice ISTAT calcolata come descritto all'Art. 16 (base anno 2021). Il diritto di cui sopra potrà essere prelevato, previa indicazione da parte del *Contraente* nel momento in cui impartisce l'istruzione di modifica del *Fondo Interno*, alternativamente all'importo da reinvestire in base alla nuova composizione dell'investimento o tramite addebito sul conto corrente di Banca Mediolanum da lui indicato.

d) Costi di riscatto

Per i soli contratti a *Premio Unico* ed in caso di riscatti effettuati nei primi 5 anni dalla *decorrenza del contratto*, il valore di *riscatto* determinato in base a quanto specificato al precedente Art. 22 viene ridotto di un importo ottenuto applicando le seguenti percentuali:

Tabella E

ANNO DALLA DECORRENZA DEL CONTRATTO	COSTO DI RISCATTO
1°, 2° e 3° anno	3%
4° anno	2%
5° anno	1%

e) Costi gravanti sul *Fondo Interno*

- **Remunerazione per Mediolanum Vita.** Le spese a carico del Fondo sono rappresentate dalla **commissione di gestione annua** pari per ciascun Fondo alle percentuali indicate nella tabella F di seguito riportata, calcolata quotidianamente sulla base del valore netto del Fondo e prelevata dalle disponibilità di quest'ultimo nell'ultimo giorno lavorativo di ogni mese:

Tabella F

FONDO	COMMISSIONE DI GESTIONE ANNUA
Step Azionario	2,00%
Step Bilanciato	1,10%
Step Obbligazionario	0,80%

Per una corretta valutazione dell'impatto effettivo di tale costo bisogna considerare che nel patrimonio del *Fondo Interno* vengono fatti confluire gli importi che la *Compagnia* riceve in virtù di accordi di retrocessione dalle Società di Gestione degli *OICR* nei quali il *Fondo Interno* investe. Attualmente la percentuale di retrocessione delle *commissioni di gestione* degli *OICR* in cui investe il *Fondo Interno* è pari al 57,43% andando così a ridurre l'impatto della *commissione di gestione annua* del *Fondo Interno*.

L'importo della *commissione di gestione annua* può essere modificato dalla *Compagnia* nei casi e con le modalità previste dall'Art. 12 del Regolamento dei Fondi Interni.

L'importo della *commissione di gestione* verrà tacitamente rinnovato ogni 4 anni salvo il caso in cui la *Compagnia* lo modifichi dandone tempestivamente comunicazione al *Contraente*. Tale modifica potrà avvenire solo a seguito di particolari circostanze sopravvenute che incidano significativamente sull'equilibrio tecnico del prodotto e al solo fine di garantire la solvibilità della *Compagnia* nell'interesse dei *Contraenti*. Si precisa che in ogni caso tale modifica non determina condizioni di minor favore nei confronti dell'*Assicurato*. Il 100% di tale commissione è utilizzato da Mediolanum Vita a copertura dei costi relativi al servizio di asset allocation degli *OICR* collegati.

Non è prevista per il *Fondo Interno* Assicurativo su cui investe MEDIOLANUM CAPITAL NEW una commissione di *overperformance*.

- **Remunerazione per la SGR.**

f) Commissione di gestione annua relativa agli OICR in cui il Fondo Interno eventualmente investe:

la *commissione di gestione* annua media ponderata degli *OICR* in cui può investire il *Fondo Interno* può arrivare fino ad un massimo del 2,65% annuo. Questi *OICR* prevedono inoltre l'eventuale applicazione di una commissione di *overperformance*, che potrà incidere sul *Fondo Interno* per un importo massimo dell'1,5% per anno solare. La *commissione di gestione* prevista per gli *OICR* è in parte retrocessa alla *Compagnia* e da questa agli *assicurati*, che ne beneficiano per il suo riconoscimento al *Fondo Interno*.



ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 24. Beneficiari

I *Beneficiari* sia per il caso vita che per il caso morte possono essere designati, oltre che all'atto di sottoscrizione del *Modulo di Proposta*, in ogni momento dal *Contraente* per mezzo di una lettera raccomandata indirizzata alla *Compagnia* ovvero altro mezzo idoneo. Pena l'inefficacia della designazione, della revoca o della modifica dei *Beneficiari*, la disposizione del *Contraente*, deve inequivocabilmente fare specifica menzione del presente contratto.

I *Beneficiari* di un contratto di assicurazione sulla vita acquistano, per effetto della designazione effettuata a loro favore da parte del *Contraente*, un "diritto proprio" ai vantaggi dell'assicurazione. Ne consegue in particolare che in caso di designazione di più *Beneficiari* la *Compagnia* ripartirà tra loro, a seguito del decesso dell'*Assicurato* o in caso di scadenza del contratto, la *prestazione assicurata* in parti uguali, salvo diversa indicazione del *Contraente*.

Eventuali revoche o modifiche nella designazione dei *Beneficiari* possono essere richieste in ogni momento tranne nelle ipotesi di cui all'Art. 1921 del Codice Civile; tali atti devono essere comunicati per iscritto alla *Compagnia* tramite lettera raccomandata ovvero altro mezzo idoneo. In mancanza di designazione, si intenderanno quali *Beneficiari* per il caso di morte gli eredi designati nel testamento o, in mancanza di questo, gli eredi legittimi dell'*Assicurato*; per il caso di vita il *Contraente* stesso.

Ai sensi del già richiamato articolo del Codice Civile, la designazione dei *Beneficiari* non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il *Contraente* ed il *Beneficiario* abbiano dichiarato per iscritto alla *Compagnia*, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del *Contraente*;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il *Beneficiario* abbia comunicato per iscritto alla *Compagnia* di volersi avvalere del beneficio.

Art. 25. Modalità e termini di ricezione delle disposizioni

Mediolanum Vita impegna contrattualmente – anche ai sensi dell’Art. 1411 C.C. - il Soggetto Distributore a inoltrare alla *Compagnia* i Moduli di Proposta, le disposizioni impartite dal *Contraente* - comprese quelle effettuate mediante tecniche di comunicazione a distanza - ed i relativi mezzi di pagamento, entro e non oltre le ore 19.00 del primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione.

Si considerano convenzionalmente ricevute presso la Sede del Soggetto Distributore anche tutte le disposizioni impartite autonomamente dal *Contraente* nonché la corrispondenza in generale, indirizzate alla *Compagnia*, che saranno inoltrate alla stessa nelle medesime tempistiche sopra indicate. Il Soggetto Distributore, a propria volta, impegna contrattualmente i propri Consulenti Finanziari abilitati all’offerta fuori sede a trasmettere allo stesso tempestivamente i Moduli di Proposta, le disposizioni impartite dal *Contraente* ed i relativi mezzi di pagamento.

Art. 26. Pegno

Il credito derivante dal presente contratto può essere dato in pegno a terzi. Tale atto è efficace dal momento in cui Mediolanum Vita riceve comunicazione scritta dell’avvenuta costituzione in pegno, contestualmente Mediolanum Vita deve effettuare l’annotazione relativa alla costituzione in pegno in polizza o su appendice. Mediolanum Vita può opporre ai creditori pignoratizi tutte le eccezioni che le spettano verso il *Contraente* originario in conformità con quanto disposto dall’Art. 2805 del Codice Civile.

Art.27. Prestiti

Il Contratto non prevede la concessione di prestiti.

Art. 28. Modifiche del Contratto

La Compagnia si riserva il diritto di modificare unilateralmente le presenti Condizioni qualora sussista un giustificato motivo. A tal fine, possono costituire giustificato motivo, in via esemplificativa: eventuali modifiche e/o variazioni del quadro normativo e regolamentare; eventuali richieste indirizzate al mercato e/o specificamente alla Compagnia da un’autorità di vigilanza; processi di riorganizzazione aziendale che interessino la Compagnia o il relativo gruppo di appartenenza; modifiche alle condizioni praticate sui mercati che abbiano un’incidenza sul Contratto.

Le variazioni di cui al precedente paragrafo saranno comunicate per iscritto ai *Contraenti* con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla data di efficacia delle stesse. Il *Contraente* che non intenda accettare le modifiche dovrà darne comunicazione alla Compagnia entro la data prevista per la relativa applicazione, mediante lettera raccomandata, esercitando il diritto di riscatto, in relazione al quale non sarà applicato alcun costo. In mancanza di comunicazione da parte del *Contraente*, il Contratto resterà in vigore come modificato dalla Compagnia.

Eventuali modifiche al contratto che prevedano unicamente obblighi a carico della Compagnia (ivi incluse eventuali condizioni migliorative per il *Contraente*) potranno essere apportate dalla Compagnia ai sensi dell’art. 1333 cod. civ.

Le variazioni suddette saranno comunicate dalla Compagnia al *Contraente* in conformità a quanto previsto dalla normativa tempo per tempo applicabile.

Art. 29. Prescrizione

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

Art. 30. Legge applicabile al Contratto e foro competente

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana, le cui disposizioni si applicano per quanto non disciplinato dalle presenti *Condizioni di Assicurazione*.

Per ogni controversia riguardante il Contratto si applicano le norme tempo per tempo vigenti in materia di foro competente

Art. 31. Home Insurance

La Compagnia ha reso disponibile un'apposita Area riservata all'interno del proprio sito internet, attraverso la quale il Contraente può accedere alla propria posizione assicurativa consultando i dati principali dei Contratti sottoscritti nonché utilizzare le funzionalità dispositive tra cui, a titolo meramente esemplificativo, il pagamento del premio, la richiesta di riscatto e la notifica del decesso dell'Assicurato (c.d. Servizio di Home Insurance). In ogni caso il Contraente potrà utilizzare le funzionalità rese disponibili tempo per tempo della Compagnia.

Il servizio è gratuito e vi si accede mediante autenticazione con i codici di accesso rilasciati dalla Compagnia su richiesta del Contraente. I codici di accesso garantiscono al Contraente un adeguato livello di riservatezza e sicurezza.

L'utilizzo della predetta Area è disciplinato dalle Norme che regolano il servizio di Home Insurance, presenti sul sito della Compagnia.

La Compagnia rende disponibile le predette funzionalità - in luogo del sito della Compagnia stessa - sul sito del Soggetto Distributore Banca Mediolanum S.p.A., www.bmedonline.it, unicamente per i titolari del servizio di Banca Diretta con la medesima Banca e per le polizze distribuite dalla Banca stessa, utilizzando i codici forniti da quest'ultima.

COMMISSIONI PERCENTUALI SUI PREMI
CONTRATTI A PREMIO ANNUO
COMMISSIONI PERCENTUALI SUL PREMIO DI PRIMA ANNUALITÀ
Tabella 1

Premio Annuo lordo		Anni di durata					
da	a importi inferiori a	10	11	12	13	14	15
. 500	. 3.000	35%	38%	41%	44%	47%	50%
. 3.000	. 3.500	34%	37%	40%	42%	45%	48%
. 3.500	. 4.000	33%	36%	38%	41%	44%	47%
. 4.000	. 4.500	31%	34%	36%	39%	42%	44%
. 4.500	. 5.000	30%	32%	35%	37%	40%	43%
. 5.000	. 5.500	28%	30%	33%	35%	37%	40%
. 5.500	. 6.000	26%	29%	31%	33%	35%	38%
. 6.000	. 6.500	25%	27%	29%	31%	33%	36%
. 6.500	. 7.000	23%	25%	27%	29%	31%	33%
. 7.000	. 7.500	22%	24%	26%	28%	30%	32%
. 7.500	. 8.000	21%	23%	25%	26%	28%	30%
. 8.000	. 8.500	20%	22%	24%	25%	27%	29%
. 8.500	. 9.000	19%	21%	22%	24%	26%	27%
. 9.000	. 9.500	18%	20%	22%	23%	25%	26%
. 9.500	. 10.000	18%	19%	21%	22%	24%	25%
. 10.000	. 10.500	17%	19%	20%	21%	23%	24%
. 10.500	. 11.000	17%	18%	19%	21%	22%	24%
. 11.000	. 11.500	16%	17%	19%	20%	21%	23%
. 11.500	. 12.000	15%	17%	18%	19%	21%	22%
. 12.000	. 12.500	15%	16%	18%	19%	20%	22%
. 12.500	. 13.000	15%	16%	17%	18%	20%	21%
. 13.000	. 13.500	14%	15%	17%	18%	19%	20%
. 13.500	. 14.000	14%	15%	16%	17%	19%	20%
. 14.000	. 14.500	14%	15%	16%	17%	18%	19%
. 14.500	. 15.000	13%	14%	16%	17%	18%	19%
. 15.000	. 15.500	13%	14%	15%	16%	17%	19%
. 15.500	. 16.000	13%	14%	15%	16%	17%	18%
. 16.000	. 16.500	12%	14%	15%	16%	17%	18%
. 16.500	. 17.000	12%	13%	14%	15%	16%	17%
. 17.000	. 17.500	12%	13%	14%	15%	16%	17%
. 17.500	. 18.000	12%	13%	14%	15%	16%	17%
. 18.000	. 18.500	11%	12%	13%	14%	15%	16%
. 18.500	. 19.000	11%	12%	13%	14%	15%	16%
. 19.000	. 19.500	11%	12%	13%	14%	15%	16%
. 19.500	. 20.000	11%	12%	13%	14%	14%	15%
. 20.000	. 20.500	11%	11%	12%	13%	14%	15%
. 20.500	. 21.000	10%	11%	12%	13%	14%	15%
. 21.000	. 21.500	10%	11%	12%	13%	14%	15%
. 21.500	. 22.000	10%	11%	12%	13%	13%	14%
. 22.000	. 22.500	10%	11%	12%	12%	13%	14%
. 22.500	. 23.000	10%	10%	11%	12%	13%	14%
. 23.000	. 23.500	9%	10%	11%	12%	13%	14%
. 23.500	. 24.000	9%	10%	11%	12%	13%	13%
. 24.000	. 24.500	9%	10%	11%	12%	12%	13%
. 24.500	. 25.000	9%	10%	11%	11%	12%	13%
. 25.000	e oltre	9%	10%	10%	11%	12%	13%



16	17	18	19	20	21	22	23	24	da 25
53%	56%	59%	62%	65%	68%	71%	74%	77%	80%
51%	54%	57%	60%	63%	66%	68%	71%	74%	77%
50%	52%	55%	58%	61%	64%	67%	69%	72%	75%
47%	50%	52%	55%	58%	60%	63%	66%	68%	71%
45%	48%	50%	53%	55%	58%	60%	63%	65%	68%
42%	45%	47%	49%	52%	54%	56%	59%	61%	64%
40%	42%	44%	47%	49%	51%	53%	56%	58%	60%
38%	40%	42%	44%	46%	48%	51%	53%	55%	57%
35%	38%	40%	42%	44%	46%	48%	50%	52%	54%
34%	35%	37%	39%	41%	43%	45%	47%	49%	51%
32%	34%	35%	37%	39%	41%	43%	45%	46%	48%
30%	32%	34%	36%	37%	39%	41%	42%	44%	46%
29%	31%	32%	34%	36%	37%	39%	41%	42%	44%
28%	29%	31%	33%	34%	36%	37%	39%	41%	42%
27%	28%	30%	31%	33%	34%	36%	37%	39%	41%
26%	27%	29%	30%	32%	33%	35%	36%	38%	39%
25%	26%	28%	29%	31%	32%	33%	35%	36%	38%
24%	26%	27%	28%	30%	31%	32%	34%	35%	37%
23%	25%	26%	27%	29%	30%	31%	33%	34%	35%
23%	24%	25%	27%	28%	29%	31%	32%	33%	34%
22%	23%	25%	26%	27%	28%	30%	31%	32%	33%
22%	23%	24%	25%	26%	28%	29%	30%	31%	33%
21%	22%	23%	25%	26%	27%	28%	29%	31%	32%
21%	22%	23%	24%	25%	26%	28%	29%	30%	31%
20%	21%	22%	24%	25%	26%	27%	28%	29%	30%
20%	21%	22%	23%	24%	25%	26%	27%	29%	30%
19%	20%	21%	23%	24%	25%	26%	27%	28%	29%
19%	20%	21%	22%	23%	24%	25%	26%	27%	28%
19%	20%	21%	22%	23%	24%	25%	26%	27%	28%
18%	19%	20%	21%	22%	23%	24%	25%	26%	27%
18%	19%	20%	21%	22%	23%	24%	25%	26%	27%
17%	18%	19%	20%	21%	22%	23%	24%	25%	26%
17%	18%	19%	20%	21%	22%	23%	24%	25%	26%
17%	18%	19%	19%	20%	21%	22%	23%	24%	25%
16%	17%	18%	19%	20%	21%	22%	23%	24%	25%
16%	17%	18%	19%	20%	21%	21%	22%	23%	24%
16%	17%	17%	18%	19%	20%	21%	22%	23%	24%
15%	16%	17%	18%	19%	20%	21%	22%	22%	23%
15%	16%	17%	18%	19%	19%	20%	21%	22%	23%
15%	16%	17%	17%	18%	19%	20%	21%	22%	22%
15%	15%	16%	17%	18%	19%	20%	20%	21%	22%
14%	15%	16%	17%	18%	18%	19%	20%	21%	22%
14%	15%	16%	17%	17%	18%	19%	20%	21%	21%
14%	15%	16%	16%	17%	18%	19%	19%	20%	21%
14%	14%	15%	16%	17%	18%	18%	19%	20%	21%
14%	14%	15%	16%	17%	17%	18%	19%	20%	20%

COMMISSIONI PERCENTUALI SUI PREMI SUCCESSIVI Tabella 2			
Anni di durata	Commissione	Anni di durata	Commissione
10	9,00%	26	7,80%
11	9,00%	27	7,60%
12	9,00%	28	7,40%
13	9,00%	29	7,20%
14	9,00%	30	7,00%
15	9,00%	31	6,80%
16	8,90%	32	6,60%
17	8,80%	33	6,40%
18	8,70%	34	6,20%
19	8,60%	35	6,00%
20	8,50%	36	5,80%
21	8,40%	37	5,60%
22	8,30%	38	5,40%
23	8,20%	39	5,20%
24	8,10%	40 e oltre	5,00%
25	8,00%		

REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI

- **STEP AZIONARIO**
- **STEP BILANCIATO**
- **STEP OBBLIGAZIONARIO**

ART. 1) ISTITUZIONE E DENOMINAZIONE DEL FONDO

MEDIOLANUM VITA S.p.A., Compagnia di Assicurazioni sulla vita, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Mediolanum e appartenente al GRUPPO MEDIOLANUM, di seguito denominata Compagnia, ha attivato, secondo le modalità prescritte nel presente Regolamento, 3 gestioni interne separate, ciascuna delle quali sarà di seguito chiamata Fondo Interno, o Fondo, non suddivise in Comparti, denominate:

- **STEP AZIONARIO:** principalmente azionario con particolare interesse per valori mobiliari di emittenti appartenenti a Paesi OCSE e per quote di OICR con la medesima caratterizzazione. È inoltre possibile l'investimento in valori mobiliari di emittenti di Paesi Emergenti. Il Fondo ha come finalità l'elevato incremento del capitale investito;
- **STEP BILANCIATO:** tendenzialmente suddiviso tra valori azionari ed obbligazionari di emittenti appartenenti principalmente alle più importanti aree macroeconomiche mondiali. È inoltre possibile l'investimento in valori mobiliari di emittenti di Paesi Emergenti. Il Fondo ha come finalità l'incremento del capitale investito;
- **STEP OBBLIGAZIONARIO:** principalmente obbligazionario con un particolare interesse per valori mobiliari obbligazionari di emittenti appartenenti alle maggiori aree macroeconomiche mondiali. E' previsto l'investimento in fondi flessibili, possibile anche l'investimento in valori mobiliari di emittenti di Paesi Emergenti. Il Fondo ha come finalità la graduale crescita del capitale investito.

L'investimento nei Fondi Interni comporta rischi connessi alle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui sono investite le risorse dei Fondi. L'andamento del valore delle quote di ciascun Fondo può variare in relazione alla tipologia e ai settori di investimento, nonché ai relativi mercati di riferimento. Ciò può comportare la possibilità che il Fondo Interno subisca delle perdite. In linea generale, la ricerca di un rendimento più elevato comporta una maggiore assunzione di rischi.

La variazione del prezzo dei titoli azionari è connessa alle prospettive reddituali delle società emittenti e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore dei titoli obbligazionari è influenzato prevalentemente dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità del soggetto emittente di far fronte al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale. Gli investimenti in strumenti finanziari denominati in una valuta diversa dall'Euro sono esposti al rischio di variazione del rapporto di cambio tra tale valuta e l'Euro. Le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi.

L'esame della strategia di investimento di ciascun Fondo Interno consente l'individuazione specifica dei rischi connessi alla partecipazione al Fondo stesso. La Compagnia individua per le polizze collegate ai Fondi Interni appositi indicatori sintetici di rischio in una scala da 1 (rischio più basso) a 7 (rischio più alto), riportati nel relativo Documento contenente le informazioni chiave che deve essere consegnato prima dell'investimento e che è disponibile sul sito *internet* della Compagnia.

Inoltre, nel corso della durata contrattuale, a seguito di mutamenti dello scenario economico, potrebbero essere attivati processi di fusione tra Fondi Interni. La fusione potrebbe avvenire mediante apporto, nel Fondo incorporante, di tutte le attività e passività del Fondo incorporato, valorizzate a valore corrente. Ai partecipanti al Fondo incorporato verrebbero assegnate nuove quote del Fondo incorporante, in base al rapporto tra il valore unitario della quota del Fondo incorporato e quello del Fondo incorporante, applicato al numero di quote in loro possesso.

Tali operazioni verranno svolte nell'interesse dei partecipanti del Fondo, senza creare pregiudizio alcuno.

La fusione potrà avvenire tra Fondi Interni aventi caratteristiche similari.

ART. 2) SCOPO E CARATTERISTICHE DEL FONDO

Lo scopo di ciascun Fondo è di realizzare l'incremento dei capitali conferiti dai Contraenti delle polizze emesse dalla Compagnia e correlate al Fondo in base alle condizioni contrattuali mediante una gestione professionale del portafoglio. Ciascun Fondo è suddiviso in quote tutte di uguale valore e con uguali diritti ed è di tipo ad accumulazione.

L'incremento del valore delle quote del Fondo non viene pertanto distribuito. Ciascun Fondo costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Compagnia, nonché da ogni altro Fondo gestito dalla stessa.

ART. 3) PARTECIPANTI AL FONDO

Al Fondo possono partecipare esclusivamente i Contraenti delle polizze emesse dalla Compagnia e correlate allo stesso in base alle condizioni contrattuali.

ART. 4) CRITERI DEGLI INVESTIMENTI

La gestione del Fondo è l'attuazione delle politiche di investimento della Compagnia, che vi provvede nell'interesse dei partecipanti. La Compagnia, nell'ottica di una più efficiente gestione del Fondo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni deleghe gestionali in settori che richiedono competenze specialistiche al fine di avvalersi delle loro specifiche professionalità. Tali deleghe non implicano alcun esonero o limitazione delle responsabilità della Compagnia, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.

La Compagnia effettua le proprie scelte d'investimento seguendo un criterio di diversificazione geografica e settoriale. Tale metodologia e la ripartizione degli investimenti all'interno di ciascuna asset class vengono realizzati nell'ambito della strategia d'investimento di ciascun Fondo Interno. La Compagnia nel rispetto di quanto sopra indicato circa gli indirizzi degli investimenti può investire il patrimonio del Fondo in:

- valori mobiliari quotati e non quotati;
- valori mobiliari e quote di OICR i cui emittenti e le cui Società di Gestione hanno sede sia negli Stati membri dell'Unione Europea che in altri Stati esteri;
- valori mobiliari emessi e/o quote di OICR gestiti da Società appartenenti allo stesso Gruppo della Compagnia (Gruppo Mediolanum). Resta ferma per la Compagnia la facoltà di investire fino al 100% del patrimonio del Fondo in quote di OICR anche gestiti da Società appartenenti allo stesso Gruppo della Compagnia.

Nella selezione degli investimenti denominati in valuta estera viene tenuto conto del criterio di ripartizione degli stessi in funzione dell'elemento valutario e della conseguente componente aggiuntiva di rischio di cambio.

Resta comunque ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo in disponibilità liquide.

La Compagnia ha la facoltà di utilizzare strumenti di copertura del rischio di cambio e tecniche negoziali aventi ad oggetto valori mobiliari finalizzate alla buona gestione del Fondo.

Il Fondo può investire in strumenti finanziari derivati nel rispetto dei presupposti, delle finalità e delle condizioni per il loro utilizzo previsti dal Provvedimento ISVAP n. 297-96, e successive modifiche ed integrazioni. Tale impiego non può alterare i profili di rischio e le caratteristiche del Fondo Interno esplicitati nel regolamento. In particolare, gli strumenti finanziari derivati possono essere utilizzati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio, così come definite dal citato Provvedimento ISVAP.

Gli impegni della Compagnia che rappresentano il valore delle attività gestite, coincideranno con il controvalore delle quote assegnate ai contratti collegati al Fondo.

L'immissione ed il prelievo di quote avvengono mediante accredito/addebito al Fondo del loro controvalore in valuta nazionale corrente alle condizioni ed alle date previste dalle Condizioni di Assicurazione.

La Compagnia provvede a determinare il numero delle quote e frazioni millesimali di esse da attribuire ad ogni Contraente dividendo l'importo netto versato per il valore della quota del giorno di riferimento. I crediti d'imposta vengono direttamente attribuiti da Mediolanum Vita al Fondo Interno nel momento della loro formazione.

ART. 5) STRATEGIA DI INVESTIMENTO DEL FONDO STEP AZIONARIO

La politica di investimento del Fondo ha quale obiettivo una composizione del portafoglio principalmente orientata verso valori mobiliari rappresentativi del capitale di rischio (quali, ad esempio, azioni e quote di OICR di tipo azionario), con particolare interesse per i valori mobiliari di Emittenti di Paesi OCSE e per quote di OICR aventi la stessa caratterizzazione. È inoltre possibile l'investimento in valori mobiliari di emittenti di Paesi Emergenti. Gli investimenti in valori mobiliari di tipo obbligazionario (quali, ad esempio, Titoli di Stato e a reddito fisso in genere, liquidità, strumenti di mercato monetario in genere, quote di OICR di tipo obbligazionario e monetario) potranno essere presenti nel portafoglio del Fondo per un valore non superiore al 30% del medesimo.

Il benchmark di riferimento del Fondo è composto dai seguenti indici F.C.I. (Fondi Comuni Italia):
80% F.C.I. Index Azionari Internazionali (Az. Intern.)
20% F.C.I. Index Obbligazionari Euro Governativi Breve Termine (Ob. Euro Gov. B/T).

ART. 6) STRATEGIA DI INVESTIMENTO DEL FONDO STEP BILANCIATO

La politica di investimento del Fondo Interno ha quale obiettivo una composizione del portafoglio tendenzialmente suddivisa tra valori mobiliari rappresentativi del capitale di rischio (quali, ad esempio, azioni e quote di OICR di tipo azionario) e tra valori mobiliari di tipo obbligazionario (quali, ad esempio, Titoli di Stato e a reddito fisso in genere, liquidità, strumenti di mercato monetario in genere, quote di OICR di tipo obbligazionario e monetario), diversificati principalmente nelle maggiori aree macroeconomiche mondiali. È inoltre possibile l'investimento in valori mobiliari di emittenti di Paesi Emergenti. I valori mobiliari rappresentativi del capitale di rischio potranno essere presenti nel portafoglio del Fondo tendenzialmente da un minimo del 30% fino ad un massimo del 70%.

Il benchmark di riferimento del Fondo è composto dai seguenti indici F.C.I. (Fondi Comuni Italia):
50% F.C.I. Index Azionari Internazionali (Az. Intern.)
30% F.C.I. Index Obbligazionari Internazionali Governativi (Ob. Intern. Gov.)
20% F.C.I. Index Obbligazionari Euro Governativi Breve Termine (Ob. Euro. Gov. B/T).

ART. 7) STRATEGIA DI INVESTIMENTO DEL FONDO STEP OBBLIGAZIONARIO

La politica di investimento del Fondo Interno ha quale obiettivo una composizione del portafoglio principalmente orientata verso valori mobiliari di tipo obbligazionario (quali, ad esempio, Titoli di Stato e a reddito fisso in genere, liquidità, strumenti di mercato monetario in genere, quote di OICR di tipo obbligazionario e monetario) diversificati principalmente nelle maggiori aree macroeconomiche mondiali. E' previsto l'investimento in fondi flessibili, possibile anche l'investimento in valori mobiliari di emittenti di Paesi Emergenti. Gli investimenti in valori mobiliari rappresentativi del capitale di rischio (quali, ad esempio, azioni e quote di OICR di tipo azionario), che riguarderanno le principali aree economiche mondiali e saranno selezionati indicativamente in funzione della loro capitalizzazione, potranno essere presenti nel portafoglio del Fondo fino ad un massimo del 20% del medesimo.

Il benchmark di riferimento del Fondo è composto dai seguenti indici F.C.I. (Fondi Comuni Italia):
10% F.C.I. Index Azionari Internazionali (Az. Intern.)
50% F.C.I. Index Obbligazionari Internazionali Governativi (Ob. Intern. Gov.)
40% F.C.I. Index Obbligazionari Euro Governativi Breve Termine (Ob. Euro. Gov. B/T).

ART. 8) REGIME DELLE SPESE

Di seguito sono indicate le spese a carico del Fondo:

• **commissione di gestione a favore della Compagnia pari per ciascun Fondo** agli importi indicati nella tabella sotto riportata, calcolata quotidianamente sulla base del valore netto del Fondo e prelevata dalle disponibilità di quest'ultimo nell'ultimo giorno lavorativo di ogni mese.

FONDO	COMMISSIONE DI GESTIONE ANNUA
Step Azionario	2,00%
Step Bilanciato	1,10%
Step Obbligazionario	0,80%

Il 100% di tale commissione è utilizzato da Mediolanum Vita a copertura dei costi relativi al servizio di asset allocation degli OICR collegati. Per una corretta valutazione dell'impatto effettivo di tale costo bisogna considerare che nel patrimonio dei Fondi Interni vengono fatti confluire gli importi che la Compagnia riceve in virtù di accordi di retrocessione dalle Società di Gestione degli OICR nei quali i Fondi Interni investono.

Attualmente la percentuale di retrocessione delle commissioni di gestione degli OICR in cui investono i Fondi Interni è pari al 57,43% andando così a ridurre l'impatto della commissione di gestione annua dei Fondi Interni. L'importo della commissione di gestione è fissato fino al 23/07/2012 e sarà tacitamente rinnovato per successivi periodi di 4 anni salvo il caso in cui la Compagnia lo modifichi dandone tempestivamente comunicazione al Contraente. Tale modifica potrà avvenire solo a seguito di particolari circostanze sopravvenute che incidano significativamente sull'equilibrio tecnico del prodotto e al solo fine di garantire la solvibilità della Compagnia nell'interesse dei Contraenti.

Si precisa che in ogni caso la modifica non determina condizioni di minor favore nei confronti dell'Assicurato.

Il Contraente che non intenda accettare tale modifica dovrà darne comunicazione alla Compagnia mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto la comunicazione della Compagnia. In tal caso il contratto si risolve di diritto e verrà liquidato il controvalore delle quote, calcolato in base al valore al giorno di ricezione della comunicazione del Contraente. In mancanza di comunicazione da parte del Contraente, il contratto resta in vigore alle nuove condizioni;

• **commissione di gestione annua relativa agli OICR in cui i Fondi Interni eventualmente investono.**

La commissione di gestione annua media ponderata degli OICR in cui possono investire i Fondi Interni può arrivare fino ad un massimo del 2,65% annuo. Questi OICR prevedono inoltre l'eventuale applicazione di una **commissione di overperformance**, che potrà incidere sul Fondo Interno **per un importo massimo dell'1,5% per anno solare**. La commissione di gestione prevista per gli OICR è in parte retrocessa alla Compagnia e da questa ai Contraenti, che ne beneficiano per il suo riconoscimento al Fondo Interno;

- le spese di verifica e revisione del Fondo;
- gli oneri diretti di intermediazione inerenti alla compravendita dei valori mobiliari;
- le spese e le commissioni bancarie dirette inerenti le operazioni sulle disponibilità del Fondo.

Le spese a carico della Compagnia sono rappresentate da:

- le spese di amministrazione e di funzione;
- le spese di commercializzazione;
- tutti gli altri oneri non esplicitamente indicati come a carico del Fondo.

ART. 9) CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO

Il valore complessivo netto del Fondo è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo stesso. La Compagnia calcola giornalmente, tranne nei giorni di chiusura della Borsa Valori Italiana e nei giorni di festività nazionali italiane, anche se la Borsa è aperta, il valore complessivo netto del Fondo conformemente ai seguenti criteri:

- il calcolo si riferisce sempre al valore delle attività, al netto delle passività, relativo al primo giorno lavorativo precedente quello del calcolo;
- per l'individuazione quantitativa delle attività si considera la posizione netta in valori mobiliari quale si ricava dalle consistenze effettive del giorno cui si riferisce il calcolo, emergenti dalle evidenze patrimoniali, rettificata dalle partite relative ai contratti conclusi alla data anche se non ancora regolati che trovano contropartita di segno opposto nelle disponibilità liquide del Fondo, contribuendo a determinare la "posizione netta di liquidità".

Ai fini della determinazione del valore complessivo netto del Fondo saranno applicati i seguenti principi contabili:

- le negoziazioni su titoli e altre attività finanziarie sono contabilizzate nel portafoglio del Fondo sulla base della data di conclusione dei relativi contratti, anche se non regolati;
- gli interessi e gli altri proventi ed oneri di natura operativa sono registrati secondo il principio della competenza temporale, anche mediante rilevazione di ratei attivi e passivi;
- gli interessi e gli altri proventi attivi vengono registrati al lordo delle eventuali ritenute d'acconto;
- i dividendi maturati su titoli azionari in portafoglio vengono registrati al momento in cui l'attribuzione è certa;
- l'immissione ed il prelievo delle quote sono registrati in base a quanto previsto nelle Condizioni di Assicurazione e secondo il principio della competenza temporale;
- i valori mobiliari quotati sono valutati al prezzo di chiusura rilevato il giorno di riferimento del calcolo;
- le quote di OICR sono valutate al loro valore del giorno di riferimento del calcolo;
- i valori mobiliari non quotati vengono valutati al presunto valore di realizzo;
- nel caso in cui non sia determinabile un prezzo di negoziazione con periodicità in linea con la valorizzazione della quota, la Compagnia si avvarrà di un "Calculation Agent" esterno, il quale fornirà la propria valutazione;
- alternativamente, la Compagnia provvederà al proprio interno ad effettuare la valutazione, secondo gli standard utilizzati sui mercati finanziari per la tipologia di strumento finanziario in oggetto;
- la conversione in valuta nazionale corrente dei valori mobiliari espressi in valuta estera avviene applicando i cambi indicativi rilevati dalla Banca d'Italia il giorno di riferimento del calcolo;
- il numerario è computato al nominale.

ART. 10) VALORE UNITARIO DELLA QUOTA E SUA PUBBLICAZIONE

Il valore unitario delle quote viene calcolato giornalmente, tranne nei giorni di chiusura della Borsa Valori Italiana e nei giorni di festività nazionali italiane, anche se la Borsa è aperta, dividendo il valore complessivo netto del Fondo, calcolato secondo l'art. 9, per il numero complessivo di quote costituenti il patrimonio, entrambi relativi al giorno di riferimento del calcolo.

Il valore unitario delle quote così calcolato è pubblicato giornalmente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" nonché sul sito internet della Compagnia.

ART. 11) SCRITTURE CONTABILI

La contabilità del Fondo è tenuta dalla Compagnia che redige:

- a) il libro giornale del Fondo, nel quale sono annotate, giorno per giorno, tutte le operazioni relative alla gestione del Fondo;
- b) un prospetto giornaliero recante l'indicazione del valore unitario delle quote e del valore complessivo netto del Fondo, di cui agli artt. 9 e 10 del presente Regolamento;
- c) entro 60 giorni dalla chiusura di ogni esercizio solare un rendiconto della gestione del Fondo accompagnato da una relazione predisposta dalla Compagnia e composto da:
 - Note illustrative;
 - Prospetto di sintesi del patrimonio del Fondo alla data di chiusura dell'anno solare;
 - Prospetto di sintesi della sezione reddituale del Fondo del periodo di riferimento.

Il rendiconto unitamente alla relazione di certificazione viene trasmesso all'IVASS entro 30 giorni dalla redazione ed è a disposizione dei Contraenti presso la sede di Mediolanum Vita.

ART. 12) REVISIONE CONTABILE

La gestione del Fondo è annualmente sottoposta a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'albo di cui al D.Lgs. n. 58 del 24/02/98 e successive modifiche che accerta la rispondenza della gestione al presente Regolamento e la determinazione del valore unitario della quota.

ART. 13) MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO

La Compagnia si riserva di apportare al presente Regolamento quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti della normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per i Contraenti.

Tali modifiche verranno comunicate tempestivamente al Contraente nel rispetto della disciplina tempo per tempo applicabile, oltre ad essere pubblicate sul sito internet della Compagnia mediante apposito avviso.

Rilevanza degli investimenti (limiti relativi alla politica di investimento)*

Definizione	Controvalore dell'investimento rispetto al totale dell'attivo del fondo interno
Principale	> 70%
Prevalente	Compreso tra il 50% e il 70%
Significativo	Compreso tra il 30% e il 50%
Contenuto	Compreso tra il 10% e il 30%
Residuale	< 10%

* I suddetti termini di rilevanza sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del fondo interno, posti i limiti definiti nel Regolamento.

MEDIOLANUM VITA S.p.A.

Sede Legale e Direzione: Palazzo Meucci

Via Ennio Doris, 20079 Basiglio (MI) - T +39 02 9049.1

Capitale sociale euro 207.720.000 i.v. - Codice Fiscale - Iscr. Registro Imprese di Milano

n. 01749470157 - P. IVA 10540610960 del Gruppo IVA Banca Mediolanum - Impresa iscritta

al n. 1.00041 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione - Capogruppo

del Gruppo Assicurativo Mediolanum, iscritta al n. 055 dell'Albo dei Gruppi Assicurativi -

Società con unico Socio - Impresa Aut. Min. 8279 del 6/7/1973 (G.U. 193 del 27/7/1973)

mediolanumvita@pec.mediolanum.it

www.mediolanumvita.it

È un prodotto di



CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA IN
PARTE IMMEDIATA E IN PARTE DIFFERITA

Rend & Cap

Tasso Tecnico 0%

Edizione 30/06/2023

È un prodotto di



Retro di copertina

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

ART. 1 - PRESTAZIONI ASSICURATE

REND & CAP è un contratto di assicurazione di rendita vitalizia, in parte immediata, in parte differita, avente funzione previdenziale in base al quale Mediolanum Vita si impegna a corrispondere ai Beneficiari:

- in un primo periodo, di seguito definito "Periodo Iniziale", stabilito dal Contraente al momento della sottoscrizione del contratto tra un minimo di 5 ed un massimo di 10 anni, una rendita in misura fissa, il cui importo è definito dal Contraente stesso. L'importo di tale rendita non potrà comunque essere superiore a quello della rendita vitalizia immediata erogabile alla sottoscrizione del contratto a parità di Premio. In caso di decesso dell'Assicurato prima della scadenza del Periodo Iniziale, Mediolanum Vita erogherà ai Beneficiari designati il capitale residuo rivalutato, come definito al successivo Art. 8;
- successivamente, una rendita rivalutabile, definita sulla base del capitale residuo rivalutato. In caso di decesso dell'Assicurato dopo la scadenza del Periodo Iniziale, la polizza si intenderà estinta ed il premio pagato resterà acquisito da Mediolanum Vita.

In base alla rateazione prescelta dal Contraente nel modulo di Proposta, la rendita annua viene corrisposta, in via posticipata, in rate: annuali, semestrali, trimestrali o mensile.

Le rate di rendita dovute sono quelle che scadono prima della data di decesso dell'Assicurato. La rendita annua assicurata, il cui ammontare iniziale è indicato nel documento di polizza, si rivaluta annualmente, come stabilito al successivo Art. 7.

ART. 2 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si intende concluso con la sottoscrizione della Proposta di Polizza che è parte integrante e necessaria del Set Informativo e viene contestualmente consegnata al Contraente.

Le Condizioni di Assicurazione si intendono integralmente conosciute ed accettate dal Contraente all'atto della sottoscrizione della Proposta di Polizza.

Mediolanum Vita S.p.A. dà altresì per conosciuta da parte del Contraente la propria accettazione della sottoscrizione della Proposta di Polizza e, conseguentemente, quest'ultimo si considera informato che la conclusione del contratto coincide con la sottoscrizione della stessa.

ART. 3 - ENTRATA IN VIGORE DELL'ASSICURAZIONE - DECORRENZA

Il contratto entra in vigore, a condizione che sia stato effettuato il versamento del premio unico, alle ore 24 del giorno in cui il contratto è concluso, ovvero alle ore 24 del giorno di decorrenza, indicato nel documento di polizza, qualora questo sia successivo a quello di conclusione. Se il versamento del premio unico è effettuato dopo tali date il contratto entra in vigore alle ore 24 del giorno di detto pagamento.

ART. 4 - PREMIO

Il contratto prevede il versamento di un premio unico all'atto della sottoscrizione della Proposta di Polizza.

I mezzi di pagamento ammessi dalla Società sono i seguenti:

- assegno bancario non trasferibile, intestato esclusivamente alla Compagnia;
- addebito diretto in conto corrente per i correntisti di Banca Mediolanum S.p.A.

Le spese relative ai mezzi di pagamento prescelti gravano direttamente sul Contraente.

Il premio pagato resta acquisito alla Compagnia in caso di decesso dell'Assicurato successivamente al Periodo Iniziale.

ART. 5 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

L'inesatta o incompleta indicazione dei dati anagrafici dell'Assicurato, se rilevante ai fini delle prestazioni, comporta la rettifica, in base ai dati reali, delle rate di rendita dovute e di quelle eventualmente già corrisposte.

ART. 6 - DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dal momento in cui "è informato", ai sensi del precedente Art. 2, che il contratto è concluso (data di sottoscrizione della Proposta) dandone comunicazione scritta a Mediolanum Vita a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. La Compagnia si riserva inoltre la facoltà di richiedere agli aventi diritto la restituzione del documento di polizza di spettanza del Contraente.

Mediolanum Vita rimborserà entro e non oltre trenta giorni dal momento in cui ha ricevuto la comunicazione di recesso il Premio versato al netto dei diritti fissi per l'emissione della polizza.

ART. 7 - CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il presente contratto riconosce una rivalutazione annua delle prestazioni sulla base delle condizioni sotto indicate. A tal fine la Compagnia gestisce, secondo quanto previsto dal Regolamento della gestione separata MEDINVEST, attività d'importo non inferiore alle riserve matematiche costituite a fronte dei contratti che prevedono una rivalutazione legata al rendimento del MEDINVEST.

L'importo della rendita vitalizia pagabile a partire dalla fine del Periodo Iniziale verrà determinato sulla base del capitale residuo rivalutato e del coefficiente di conversione relativo all'età raggiunta dall'Assicurato a tale data (cfr. tabella A allegata). Successivamente sarà rivalutato, ad ogni ricorrenza annuale del contratto, sulla base del tasso di rivalutazione determinato come di seguito specificato. Mediolanum Vita dichiara entro il 28 febbraio di ogni anno il rendimento da attribuire agli assicurati ottenuto moltiplicando il rendimento della gestione separata "Medinvest", di cui all'art. 3 del Regolamento allegato, per l'aliquota di partecipazione di volta in volta fissata, aliquota che comunque non deve risultare inferiore all'80%. Il rendimento da attribuire agli assicurati non potrà comunque risultare superiore a quello ottenuto trattenendo dal rendimento della gestione separata un minimo di 1,2 punti percentuali, quale commissione di gestione.

La misura annua di rivalutazione non può in ogni caso risultare negativa e resta definitivamente acquisita (consolidamento annuale).

ART. 8 CAPITALE RESIDUO RIVALUTATO

Nel corso del Periodo Iniziale l'importo del capitale residuo rivalutato, pagabile in caso di decesso dell'Assicurato, viene determinato sottraendo al versamento effettuato dal Contraente (al netto delle spese di cui al successivo Art. 12) gli importi delle rendite pagate ed applicando all'importo così risultante, ad ogni ricorrenza annuale dalla decorrenza del contratto, la rivalutazione determinata secondo quanto previsto al precedente Art.7.

ART. 9 - RISCATTO E PRESTITI

Il presente contratto non prevede l'esercizio del diritto di riscatto né la concessione di prestiti.

ART. 10 - CESSIONE, PEGNO, VINCOLO

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci solo nel momento in cui la Compagnia ne faccia annotazione sul documento di polizza o su apposita appendice, che diviene parte integrante del contratto.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore o del vincolatario.

ART. 11 - BENEFICIARI

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare e modificare tale designazione.

La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Compagnia o disposte per testamento.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata dal Contraente o dai suoi eredi nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto per la liquidazione delle prestazioni, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi le operazioni di pegno o vincolo del contratto richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari. Ai sensi dell'art. 1920 del Codice Civile, i Beneficiari acquistano, per effetto della designazione, un diritto proprio nei confronti della Compagnia. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

ART. 12 – ONERI DEL CONTRATTO

A) COSTI DI SOTTOSCRIZIONE

Alla sottoscrizione del contratto viene trattenuto da Mediolanum Vita un caricamento pari al 3,60% del Premio versato dal Contraente.

È inoltre prevista l'applicazione di un diritto fisso pari a € 6,00.

B) COSTI AMMINISTRATIVI

Ad ogni erogazione della rendita, è applicata una commissione pari all'1,25% della rendita stessa.

C) COSTI INDIRETTI

Aliquota del rendimento del Fondo abbinato pari al massimo al 20%, trattenuta da Mediolanum Vita in occasione della rivalutazione della rendita con un minimo dell'1,2% quale commissione di gestione. Resta fermo che la misura annua di rivalutazione non può in ogni caso risultare negativa.

ART. 13 - PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

Per tutti i pagamenti effettuati dalla Compagnia dovranno essere preventivamente consegnati ovvero inviati alla stessa tutti i documenti necessari a verificare l'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. La documentazione da consegnare in caso di vita dell'Assicurato ai fini dell'erogazione della rendita è la seguente:

- un valido documento comprovante l'esistenza in vita dell'Assicurato (anche in forma di autocertificazione) da esibire con periodicità annuale;
- documento di identità e relativo codice fiscale degli aventi diritto;
- coordinate bancarie ove effettuare l'accredito della rate di rendita in caso di pagamento a mezzo bonifico.

Le rate di rendita vengono pagate, alle scadenze previste dal contratto secondo le modalità concordate al momento della sottoscrizione. La Compagnia esegue i pagamenti entro trenta giorni dal ricevimento presso la propria sede della documentazione richiesta o dalla data di scadenza della rata di rendita. Le rate di rendita rimosse dopo la scadenza non danno diritto al pagamento di interessi da parte della Compagnia.

La Compagnia, a fronte di particolari esigenze istruttorie per la verifica dell'esistenza dell'obbligazione di pagamento e l'individuazione degli aventi diritto, ha la facoltà di richiedere un'ulteriore documentazione. Le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto.

La Compagnia si riserva inoltre la facoltà di richiedere agli aventi diritto la restituzione del documento di polizza di spettanza del Contraente.

ART. 14 - PRESCRIZIONE

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione, ai sensi dell'art. 2952 codice civile, si prescrivono in dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.

Qualora il Contraente o i Beneficiari non richiedano entro il predetto termine di prescrizione la liquidazione della prestazione, l'importo viene devoluto dalla Società al fondo per le vittime delle frodi finanziarie come previsto in materia di rapporti dormienti dalla legge n. 266/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 15 - IMPIGNORABILITÀ E INSEQUESTABILITÀ

Ai sensi dell'art. 1923 del Codice Civile le somme dovute dalla Compagnia, in virtù dei contratti di assicurazione sulla vita, non sono pignorabili né sequestrabili. Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all'imputazione e alla riduzione delle donazioni (art.1923, comma 2 del Codice Civile).

ART. 16 - GESTIONE DELLE INFORMAZIONI

Mediolanum Vita S.p.A. trasmetterà al Contraente entro sessanta giorni dalla data prevista nelle Condizioni di Assicurazione per la rivalutazione delle prestazioni assicurate, il documento unico di rendicontazione della posizione assicurativa con l'indicazione del premio versato, del capitale residuo rivalutato e della misura di rivalutazione.

Le variazioni derivanti da modifiche normative saranno tempestivamente comunicate per iscritto, di norma in occasione della prima comunicazione utile (generalmente il documento unico di rendicontazione dell'anno in cui è intervenuta la variazione) da inviare in adempimento agli obblighi di informativa previsti dalla normativa vigente. Per la consultazione degli aggiornamenti del Set Informativo non derivanti da innovazioni normative si rinvia al sito internet della Compagnia: www.mediolanumvita.it.

ART. 17 - FORO COMPETENTE

Per le controversie relative al presente contratto, è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del Contraente o del Beneficiario che intende far valere i diritti derivanti dal contratto.

ART. 18 - LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

Al contratto si applica la legge italiana.

ART. 19 – HOME INSURANCE

La Compagnia ha reso disponibile un'apposita Area riservata all'interno del proprio sito internet, attraverso la quale il Contraente può accedere alla propria posizione assicurativa consultando i dati principali dei Contratti sottoscritti nonché utilizzare le funzionalità dispositive (c.d. Servizio Home Insurance) tra cui, a titolo meramente esemplificativo, la denuncia del sinistro. In ogni caso il Contraente potrà utilizzare le funzionalità rese disponibili tempo per tempo della Compagnia.

Il servizio è gratuito e vi si accede mediante autenticazione con i codici di accesso rilasciati dalla Compagnia su richiesta del Contraente. I codici di accesso garantiscono al Contraente un adeguato livello di riservatezza e sicurezza.

L'utilizzo della predetta Area è disciplinato dalle Norme che regolano il servizio di Home Insurance, presenti sul sito della Compagnia.

La Compagnia rende disponibili le suddette funzionalità - in luogo del sito della Compagnia stessa - sul sito del Soggetto Distributore Banca Mediolanum S.p.A., www.bmedonline.it, unicamente per i titolari del servizio di Banca Diretta con la medesima Banca e per le polizze distribuite dalla Banca stessa, utilizzando i codici forniti da quest'ultima.

REGOLAMENTO DEL FONDO MEDINVEST

Il presente regolamento è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

Art. 1. Mediolanum Vita S.p.A. attua una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quelle delle altre attività della Società, che viene contraddistinta con il nome "SERIE SPECIALE: FONDO DI ADEGUAMENTO GARANTITO ASSICURAZIONI INDIVIDUALI E COLLETTIVE SULLA VITA - MEDIOLANUM INVESTIMENTI" ed indicata nel seguito con la sigla "MEDINVEST". MEDINVEST è una gestione separata denominata in euro che persegue la finalità di graduale incremento dei contributi versati con un orizzonte temporale di medio-lungo periodo e un livello di rischio medio. La Compagnia attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio orientata principalmente verso strumenti finanziari di natura obbligazionaria emessi da Stati Sovrani, organismi internazionali o primari emittenti societari. Gli investimenti sono effettuati prevalentemente in strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati internazionali. La gestione persegue l'obiettivo di garantire i rendimenti minimi oggetto degli impegni assunti dalla Società verso tutte le riserve matematiche oggetto delle polizze in essere. Le strategie di investimento si basano sull'analisi continua della situazione di Asset and Liabilities Management oggetto della gestione nonché sull'analisi delle variabili macroeconomiche delle principali economie mondiali, ponendo particolare attenzione alle politiche monetarie poste in essere dalle Banche Centrali.

In particolare, per quanto concerne i limiti quantitativi delle attività in cui si intendono investire le risorse, sono consentiti investimenti in valori mobiliari di tipo obbligazionario (quali ad esempio titoli di debito governativi e societari, strumenti del mercato monetario, OICR di tipo obbligazionario e monetario) nella misura massima del 100% del patrimonio della gestione, investimenti in valori mobiliari rappresentativi del capitale di rischio (quali ad esempio azioni, OICR di tipo azionario) sono consentiti nella misura massima del 15% del patrimonio della gestione. Inoltre, il patrimonio della gestione potrà essere investito in valori immobiliari nella misura massima del 40% del patrimonio della gestione.

Alfine di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio sono consentiti investimenti in strumenti finanziari derivati. Il loro eventuale impiego deve avvenire nel rispetto delle condizioni per l'utilizzo previste dalla normativa vigente in materia di attività a copertura delle riserve tecniche.

Per quanto concerne i limiti di investimento in relazione ai rapporti con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP 27 maggio 2008, n. 25 e successive modificazioni, è stabilito che la gestione separata potrà investire:

- in quote di OICR mobiliari liquidi e immobiliari promossi ed istituiti da società del Gruppo per un importo non superiore al 10 % del patrimonio della gestione separata, fermo restando i limiti di legge per singole categorie;
- in titoli obbligazionari emessi da società del Gruppo per un importo non eccedente il 5% del patrimonio della gestione separata.

Eventuali operazioni di compravendita di immobili ceduti da Società del Gruppo, di titoli obbligazionari non negoziati in mercati regolamentati liquidi e attivi da società del Gruppo e di quote di OICR mobiliari non liquidi promossi ed istituiti da società del Gruppo potranno essere effettuate solo nell'interesse della gestione separata e verranno attuate nel rispetto delle indicazioni dell'Autorità di Vigilanza e comunque a condizioni di mercato.

Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili legati al rendimento del MEDINVEST.

Art. 2. La gestione del MEDINVEST è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente, la quale attesta la rispondenza del MEDINVEST al presente Regolamento e attua le verifiche contabili sulla gestione separata previste dalla normativa vigente.

Art. 3. Il rendimento annuo del MEDINVEST, per l'esercizio relativo alla certificazione, si ottiene rapportando il risultato finanziario del MEDINVEST di competenza di quell'esercizio al valore medio del MEDINVEST stesso. Per risultato finanziario del MEDINVEST, si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio - compresi gli utili e le perdite di realizzo - per la quota parte del MEDINVEST, al lordo delle ritenute d'acconto fiscali, ed al netto delle spese specifiche degli investimenti. Gli utili e le perdite di realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della gestione separata. Il valore di iscrizione nel libro mastro di un'attività di nuova acquisizione è pari al prezzo d'acquisto. Nei casi di trasferimento di attività dal patrimonio dell'impresa alla gestione separata, se ammessi dalla normativa, il valore di iscrizione nel libro mastro è pari al valore corrente rilevato alla data di iscrizione nella gestione separata. Per valore medio del MEDINVEST si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito e della consistenza media annua di ogni altra attività del MEDINVEST. La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro del MEDINVEST. Ai fini della determinazione del rendimento annuo del MEDINVEST, il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal primo gennaio fino al 31 dicembre del medesimo anno.

Art. 4. Sulla gestione separata possono gravare unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate. Il rendimento della gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.

Art. 5. La Società si riserva di apportare, in merito a quanto sopra descritto in relazione al rendimento annuo, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale. La società si riserva la possibilità di effettuare modifiche al regolamento derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per l'assicurato.

Art. 6. La gestione del MEDINVEST è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, con Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011 (pubblicato in G. U. n. 143 del 22 giugno 2011), e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

GLOSSARIO

ALIQUOTA DI RETROCESSIONE

La percentuale del rendimento conseguito dalla gestione separata degli investimenti che la Compagnia riconosce alla polizza.

ASSICURATO

Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto: le prestazioni sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

BENEFICIARIO

Persona fisica o giuridica che riceve la prestazione contrattuale quando si verifica l'evento previsto.

CAPITALE IN CASO DI DECESSO

Importo liquidabile ai Beneficiari in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale.

CAPITALE RESIDUO RIVALUTATO

È il capitale che, nel corso del "periodo iniziale", serve a determinare l'importo pagabile in caso di decesso dell'Assicurato; alla scadenza di detto periodo viene utilizzato per erogare la rendita vitalizia. Viene determinato sottraendo al Premio versato dal Contraente (al netto di tutte le spese previste) le rendite pagate ed applicando all'importo così determinato la rivalutazione.

CARICAMENTI

Rappresentano la parte del premio versato dal Contraente che è destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Compagnia. La somma del premio puro e dei caricamenti costituisce il premio di tariffa.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Insieme di tutte le clausole che disciplinano la polizza di assicurazione.

CONFLITTO DI INTERESSI

Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Compagnia può risultare in contrasto con quello del Contraente.

CONSOLIDAMENTO

Meccanismo in base al quale vengono definitivamente acquisiti, con la periodicità stabilita, il rendimento attribuito al contratto e, quindi, la maggiorazione delle prestazioni conseguente alla rivalutazione.

CONTRAENTE

Soggetto che stipula il contratto di assicurazione con la Compagnia Assicuratrice e si obbliga a pagare il premio. Il Contraente coincide con l'Assicurato quando il Contraente assicura un interesse di cui è titolare (ad esempio, la propria vita).

CONTRATTO RIVALUTABILE

Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione caratterizzato da un meccanismo di accrescimento delle prestazioni derivante dalla partecipazione al rendimento di una gestione interna separata.

COSTO PERCENTUALE MEDIO ANNUO

Indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai premi ed eventualmente alle risorse gestite dalla Compagnia, il potenziale tasso di rendimento della polizza rispetto a quello della stessa non gravata da costi.

GESTIONE INTERNA SEPARATA

Fondo appositamente creato per i contratti a prestazioni rivalutabili, gestito separatamente rispetto al complesso delle altre attività della Compagnia. La rivalutazione delle prestazioni dipende dal rendimento ottenuto dalla gestione interna separata.

IVASS

Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni

PERIODO INIZIALE

È il periodo iniziale del contratto che viene stabilito dal Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta con un minimo di 5 anni ed un massimo di 10 anni.

PREMIO

Importo che il Contraente si impegna a corrispondere alla Compagnia - in unica soluzione o secondo un piano di versamenti prestabilito - quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione o di capitalizzazione.

PRESCRIZIONE

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti nascenti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di dieci anni.

PROGETTO PERSONALIZZATO

Esemplificazioni dello sviluppo dei premi, delle prestazioni, dei valori di riduzione e di riscatto, elaborate in base a rendimenti finanziari ipotetici e secondo schemi stabiliti dall'ISVAP.

PROPOSTA DI CONTRATTO

Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Compagnia la volontà di concludere il contratto in base alle caratteristiche ed alle condizioni prestabilite.

RETROCESSIONE

Nelle polizze rivalutabili, la retrocessione rappresenta la percentuale riconosciuta all'Assicurato del rendimento ottenuto periodicamente da una gestione separata ed è calcolata come differenza tra tale rendimento e la trattenuta operata dalla Compagnia.

RECLAMO

Una dichiarazione di insoddisfazione in forma scritta nei confronti di un'impresa di assicurazione, di un intermediario assicurativo o di un intermediario iscritto nell'elenco annesso, relativa a un contratto o a un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

RECLAMANTE

Un soggetto che sia titolato a far valere il diritto alla trattazione del reclamo da parte dell'impresa di assicurazione, ad esempio il contraente, l'assicurato, il beneficiario e il danneggiato.

RISCATTO

In taluni tipi di assicurazioni sulla vita (polizza caso morte a vita intera; polizza caso vita con controassicurazione; polizza mista), facoltà dell'Assicurato di recedere dal contratto.

RISERVA MATEMATICA

Importo che deve essere accantonato dalla Compagnia per fare fronte agli impegni assunti contrattualmente. La legge impone particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui viene investita.

RIVALUTAZIONE

Maggiorazione delle prestazioni, con la periodicità prestabilita, derivante dall'attribuzione di una quota del rendimento della gestione interna separata.

SET INFORMATIVO

L'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da:

- Documento Informativo Precontrattuale (DIP Vita);
- Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Vita);
- Condizioni di Assicurazione, comprese di Glossario;
- Proposta di Contratto di Assicurazione.

SINISTRO

Verificarsi dell'evento di rischio oggetto del contratto (ad esempio il decesso dell'Assicurato), per il quale viene erogata la relativa prestazione assicurativa.

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

Retro di copertina

MEDIOLANUM VITA S.p.A.

Sede Legale: Palazzo Meucci

Via Ennio Doris, 20079 Basiglio (MI) - t +39 02 9049.1

Capitale sociale euro 207.720.000 i.v. - Codice Fiscale - Partita IVA 10540610960 del Gruppo IVA Banca Mediolanum- Iscr. Registro Imprese di Milano n. 01749470157 - Impresa iscritta al n. 1.00041 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Mediolanum, iscritto al n. 055 dell'Albo dei Gruppi Assicurativi - Società con unico Socio - Impresa Aut. Min. 8279 del 6/7/1973 (G.U. 193 del 27/7/1973)

mediolanumvita@pec.mediolanum.it

www.mediolanumvita.it

È un prodotto di



Allegato: Modalità di calcolo dell'età convenzionale e coefficienti di conversione in rendita

Tabella A. CALCOLO DELL'ETÀ CONVENZIONALE TRAMITE CORREZIONE

Anno di nascita	Correzione dell'età
Fino al 1927	+3
Dal 1928 al 1940	+2
Dal 1941 al 1948	+1
Dal 1949 al 1960	0
Dal 1961 al 1970	-1
Oltre il 1970	-2

RENDITA VITALIZIA

Coefficienti di conversione per 1.000 euro di capitale in funzione dell'età "corretta" dell'Assicurato al momento della conversione (comprensivi del Costo di Erogazione della Rendita, pari all'1,25% annuo).

Età Assicurato	Rateazione di pagamento della rendita			
	annuale	semestrale	trimestrale	mensile
50	25,3593	25,1976	25,1175	25,0644
51	25,9991	25,8291	25,7449	25,6891
52	26,6706	26,4918	26,4032	26,3446
53	27,3762	27,1878	27,0945	27,0327
54	28,1181	27,9194	27,8211	27,7560
55	28,8996	28,6897	28,5859	28,5171
56	29,7240	29,5020	29,3923	29,3196
57	30,5952	30,3601	30,2439	30,1669
58	31,5176	31,2682	31,1449	31,0633
59	32,4957	32,2306	32,0996	32,0129
60	33,5339	33,2517	33,1123	33,0201
61	34,6374	34,3363	34,1878	34,0894
62	35,8096	35,4879	35,3292	35,2242
63	37,0555	36,7111	36,5413	36,4290
64	38,3824	38,0131	37,8311	37,7107
65	39,7991	39,4022	39,2067	39,0774
66	41,3071	40,8797	40,6693	40,5302
67	42,9248	42,4634	42,2364	42,0864
68	44,6609	44,1617	43,9162	43,7541
69	46,5272	45,9856	45,7195	45,5438
70	48,5361	47,9470	47,6578	47,4669
71	50,7004	50,0579	49,7428	49,5349
72	53,0395	52,3368	51,9924	51,7653
73	55,5842	54,8130	54,4353	54,1864
74	58,3652	57,5155	57,0998	56,8261
75	61,4059	60,4660	60,0068	59,7045

Esempio di utilizzo della tavola dei coefficienti.

Un Assicurato di 70 anni decide di convertire nel 2014 il capitale maturato sulla sua posizione individuale in una rendita vitalizia pagabile in rate mensili posticipate (ossia alla fine di ogni mese).

Essendo nato nel 1944, il coefficiente da prendere in considerazione è quello relativo all'età "corretta" di 71 anni - vedi tabella A - in corrispondenza alla colonna della rateazione di pagamento della rendita in rate mensili (49,5349).

Ipotizzando che il capitale da convertire alla scadenza della fase di accumulo sia pari ad € 300.000, l'importo della rendita annua vitalizia sarà quindi pari ad € 14.860,47 (300.000: 1.000 x 49,5349).